

92^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1996

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DISEGNI DI LEGGE	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI		Discussione:	
Costituzione e Ufficio di Presidenza	3	(1539) <i>Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (Relazione orale)</i>	
SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE ALL'ORDINE DEL GIORNO		Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale:	
PRESIDENTE	4	ANDREOLLI (PPI), relatore	Pag. 8
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	9, 10
Integrazioni	5	Verifica del numero legale	9
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		SUI LAVORI DEL SENATO	
PRESIDENTE	6, 7	PRESIDENTE	10
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	7, 8	DISEGNI DI LEGGE	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	8	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1539:	
		SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	11, 12

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	Pag. 13, 28
ANDREOLLI (PPI), relatore	12, 28
* SERVELLO (AN)	12, 29
Verifiche del numero legale	11

Rinvio in Commissione:

(1642) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 (Relazione orale):

PRESIDENTE	29, 30
GIOVANELLI (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	29, 30

Discussione:

(1544) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali:

PRESIDENTE	30, 31, 32 e passim
ANDREOLLI (PPI), f.f. relatore	30
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	30, 36
* NOVI (Forza Italia)	31, 37
PIERONI (Verdi-L'Ulivo)	32
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	33, 35
* SERVELLO (AN)	33, 35, 36

REIEZIONE DI PROPOSTA DI INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	37
* TABLADINI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	37

DISEGNI DI LEGGE**Discussione:**

(1546) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (Relazione orale):

PRESIDENTE	37, 39, 40 e passim
* RUSSO (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	38, 44, 51

CALLEGARO (CDU)	Pag. 38, 39
* GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	40
GRECO (Forza Italia)	41
* AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	45, 51
LUBRANO DI RICCO (Verdi-L'Ulivo)	52
BATTAGLIA (AN)	54
CARUSO Luigi (Misto)	54
NOVI (Forza Italia)	55
Verifica del numero legale	55

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1996 ..**ALLEGATO****COMMISSIONI PERMANENTI**

Approvazione di documenti	57
---------------------------------	----

BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Presentazione e deferimento	57
-----------------------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	57
Assegnazione	58
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	60

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte ...	60
Apposizione di nuove firme	60
Deferimento	60

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	61
--	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	61
Annunzio	56
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	95

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).

Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Barrile, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Capaldi, Cioni, De Benedetti, De Luca Michele, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Manieri, Miglio, Pagano, Passigli, Rocchi, Serena, Taviani, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gambini, a Bruxelles, per incarico del Senato alla riunione dell'Associazione Globe Europe; Lorenzi, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale e a Catania, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bratina, Contestabile, Corrao, Cusimano, Diana Lino, Lauricella, Martelli, Rigo, Rizzi, Squarcialupi e Turini, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, costituzione e Ufficio di Presidenza

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ha proceduto, in data 4 dicembre 1996, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: Presidente il senatore Del Turco; Vice Presidenti i deputati Vendola e Mancuso; Segretari i senatori Diana Lorenzo e Curto.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione dei disegni di legge
di conversione dei decreti-legge all'ordine del giorno

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio, ha confermato per la seduta odierna l'ordine del giorno comunicato all'Assemblea.

Per quanto riguarda i decreti-legge, saranno in primo luogo esaminati quelli già definiti in Commissione. Per ultimo sarà discusso il decreto sulle calamità naturali, per il quale il termine dei 30 giorni non è ancora scaduto. Per i decreti-legge in scadenza si applicheranno in via eccezionale le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo del 27 novembre, comunicate all'Assemblea nella giornata del 28.

In base a tali determinazioni, ove i decreti siano stati conclusi in Commissione, saranno posti ai voti solo emendamenti approvati dalla Commissione stessa; ove i decreti non abbiano concluso il proprio *iter*, essi saranno posti ai voti senza emendamenti.

La seduta odierna verrà sospesa alle ore 13, per riprendere dalle 16 alle 18, salvo che, in relazione all'andamento dei lavori, la Presidenza non ritenga opportuno apportare le variazioni necessarie a tali orari.

Per l'esame dei decreti-legge in scadenza, escluso quindi quello relativo alle calamità naturali, il tempo complessivo di 4 ore risulta così ripartito:

relatore 15 minuti;
Governo 15 minuti;
votazioni 30 minuti;
Sinistra Democratica-L'Ulivo 35 minuti;
Forza Italia 21 minuti;
Alleanza Nazionale 20 minuti;
Partito Popolare Italiano 16 minuti;
Lega Nord-Per la Padania indipendente 15 minuti;
Misto 12 minuti;
Federazione Cristiano Democratica-CCD 12 minuti;
Verdi-L'Ulivo 12 minuti;
Rifondazione Comunista-Progressisti 11 minuti;
Rinnovamento italiano 11 minuti;
Federazione Cristiano Democratica-CDU 10 minuti;
dissenzienti 5 minuti.

Come sopra ricordato, questi tempi riguardano il complesso dei 5 decreti e tutte le fasi della loro discussione.

Per il decreto sulle calamità naturali non sono stati posti termini di discussione.

Per quanto riguarda i lavori in Assemblea sui documenti finanziari, i Capigruppo hanno convenuto che la discussione generale congiunta inizi nel pomeriggio di martedì 10 dicembre, per concludersi, con il voto finale, nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre.

Le sedute, antimeridiane e pomeridiane, si svolgeranno di norma dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,30.

Nel pomeriggio di giovedì 12 saranno discussi il bilancio ed il rendiconto interno del Senato. In tale data le Commissioni permanenti non terranno seduta, in relazione allo svolgimento del congresso nazionale di Rifondazione Comunista. Per tale ragione Aula e Commissioni non si riuniranno nel pomeriggio di sabato 14 e nella giornata di domenica 15 dicembre.

Nel corso del periodo coperto dal calendario, saranno esaminate le autorizzazioni a procedere in giudizio concluse dalla Giunta.

I Capigruppo hanno accolto la richiesta avanzata dalla Commissione bilancio di spostare a sabato prossimo il termine per la conclusione dell'esame in Commissione della legge finanziaria e del bilancio dello Stato.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato fino al mese di dicembre 1996.

– *Doc. VIII, nn. 1 e 2* – Bilancio e rendiconto interno del Senato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 10 al 19 dicembre 1996.

Martedì	10 dicembre	(pomeridiana) (h. 17-21,30)	}		
Mercoledì	11	» (antimeridiana) (h. 9,30-13,30)			
	» 11	» (pomeridiana) (h. 16,30-20,30)			
Giovedì	12	» (antimeridiana) (h. 9,30-13,30)			
	» 12	» (pomeridiana) (h. 16,30-20,30)			
Venerdì	13	» (antimeridiana) (h. 9,30-13,30)			– Disegno di legge n. 1704 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Approvato dalla Camera dei deputati)
	» 13	» (pomeridiana) (h. 16,30-20,30)			
Sabato	14	» (antimeridiana) (h. 9,30-13)			– Disegno di legge n. 1706 – Bilancio dello Stato (Approvato dalla Camera dei deputati)
Lunedì	16	» (antimeridiana) (h. 11-13,30)			– Disegno di legge n. 1705 – Legge finanziaria 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati)
	» 16	» (pomeridiana) (h. 16,30-20,30)			
Martedì	17	» (antimeridiana) (h. 9,30-13,30)			– Doc. VIII, nn. 1 e 2 – Bilancio e rendiconto interno del Senato
	» 17	» (pomeridiana) (h. 16,30-20,30)			
Mercoledì	18	» (antimeridiana) (h. 9,30-13,30)			
	» 18	» (pomeridiana) (h. 16,30-20,30)			
Giovedì	19	» (antimeridiana) (h. 9,30-13,30)			
	» 19	» (pomeridiana) (h. 16,30-21)			

La seduta pomeridiana di giovedì 12 dicembre sarà riservata all'esame del bilancio interno del Senato.

Nel pomeriggio di giovedì 12 le Commissioni permanenti sospenderanno i propri lavori, in relazione allo svolgimento del congresso nazionale di Rifondazione Comunista.

Nel corso delle sedute previste dal presente calendario, potranno essere poste all'ordine del giorno le autorizzazioni a procedere definite dalla Giunta delle elezioni.

***Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge finanziari***

Presidenza	2 h.
Relatore di maggioranza	4 h.
Relatore di minoranza	1 h.
Governo	4 h.
Operazioni di voto	7 h.
Sin. Dem.-L'Ulivo	7 h.16'
Forza Italia	4 h.20'
A.N.	4 h.10'
P.P.I.	3 h.25'
Lega Nord-Per la Padania indipendente	3 h.12'
Misto	2 h.32'
C.C.D.	2 h.32'
Verdi-L'Ulivo	2 h.27'
Rif. Com.-Progr.	2 h.17'
Rinnovamento Italiano	2 h.17'
C.D.U.	2 h.14'
Dissenzienti	20'

I tempi attribuiti ai Gruppi riguardano tutte le questioni e tutte le fasi dell'esame dei disegni di legge finanziari.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, a me pareva che il calendario non fosse stato approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Non ci sono state obiezioni, mi pare.

SPERONI. Mi sembrava che il Polo avesse fatto obiezione.

PRESIDENTE. No, senatore Speroni, l'obiezione poi è rientrata.

SPERONI. Quand'è così la ringrazio, signor Presidente.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

(1539) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale».

Il relatore, senatore Andreolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, il presente disegno di legge converte in legge il decreto-legge n. 542, che reitera il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, recante appunto differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale. È la sesta, e mi auguro l'ultima, reiterazione di decreti-legge precedentemente non convertiti in ben undici settori distinti.

Gli argomenti sono eterogenei e hanno un unico motivo in comune, come recita il titolo: il differimento dei termini; sono quindi provvedimenti già largamente applicati dal primo ottobre 1995. Non ci sono oneri per lo Stato, ma si viene così a risolvere una serie di piccoli e grandi problemi che istituzioni pubbliche e privati hanno, per errori materiali, difficoltà oggettive negli adempimenti burocratici, situazioni che sono mutate nel tempo, recepimento di norme CEE.

Il provvedimento al nostro esame, in particolare, riguarda interventi nel campo della ricerca – per l'INFN e per l'Università di Tor Vergata di Roma – e nel settore agricolo; interventi nei settori produttivi; interventi in materia sanitaria; proroga dei termini a favore dei profughi giuliano-dalmati; disposizioni a favore dei cittadini extracomunitari e degli sfollati dalla ex-Jugoslavia; disposizioni in materia di mobilità, di tratta-

mento e di integrazione salariale; editoria speciale per i non vedenti; Commissione nazionale per la pari opportunità uomo e donna e infine il regime comunitario di produzione lattiera.

Per quanto concerne gli emendamenti approvati in Commissione, essi riguardano interventi nel settore della pubblica istruzione, il differimento dei termini previsti dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994 e nella legge n. 46 del 1990 per gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, il differimento dei termini delle schede di rilevazione dei dati sull'utilizzazione dei presidi sanitari in agricoltura, il differimento dei termini di disposizioni relative ai macelli e infine il differimento di termini in materia di stagione venatoria.

In conclusione, signor Presidente, mi auguro che questa Assemblea approvi rapidamente il provvedimento in esame.

SPERONI. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. Chiedo inoltre con l'occasione la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. *(I senatori richiedenti la verifica del numero legale alzano la mano).*

TABLADINI. Presidente, cosa vuol fare, farci star qui come dei giovani fascisti?

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, se tutti alzano la mano facciamo più presto.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego i colleghi senatori di far constatare velocemente la loro presenza.

TABLADINI. Chiudere, Presidente!

WILDE. Chiudere!

PRESIDENTE. Non posso chiudere le porte. Se entrano votano.

TABLADINI. Deve chiudere la votazione.

PRESIDENTE. Questo lo stabilisco io.

SPERONI. Aspettiamo un'ora che così arrivano. *(Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

PRESIDENTE. Per favore, fate constatare la vostra presenza perchè devo dichiarare chiusa la verifica. *(Applausi del senatore Tabladini)*.

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15 è ripresa alle ore 12,15).

Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale sul disegno di legge n. 1539 proposta dal senatore Speroni.

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, convoco la Conferenza dei Capigruppo e sospendo la seduta fino alle ore 16.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 16,05).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Per quanto riguarda la seduta odierna, i Capigruppo hanno stabilito che vengano esaminati nell'ordine il decreto sulla proroga dei termini, quello sul funzionamento dei consigli degli enti locali e quello sui magistrati.

Verranno poi discussi i decreti sulle emittenti televisive e sull'ozono.

Il decreto sulle calamità naturali sarà esaminato nella seduta anti-meridiana di mercoledì prossimo, dalle ore 11,30 alle ore 13,30. I tempi di discussione verranno ripartiti fra i Gruppi, fermo restando che gli emendamenti rimarranno quelli presentati al momento.

Per recuperare le due ore destinate a tale decreto, le sedute pomeridiane di mercoledì 11 e di giovedì 19 saranno protrate di un'ora.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1539

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione della questione pregiudiziale sul disegno di legge n. 1539, proposta dal senatore Speroni.

Verifica del numero legale

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale. *(Commenti)*.

CAPONI. Signor Presidente, finchè non saranno sconvocate tutte le Commissioni il numero legale non ci sarà mai.

PRESIDENTE. Se non dovesse esserci il numero legale la seduta verrà sospesa. Ci riconvocheremo fra un'ora, ma sconvocherò a quel punto le Commissioni.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Si intende che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati fra i presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto la seduta alle ore 17,10 previa sconvocazione delle Commissioni 5ª e 6ª.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 17,10).

Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale sul disegno di legge n. 1539 proposta dal senatore Speroni.

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, con l'avvertenza che i dodici richiedenti verranno conteggiati tra i presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1539

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Speroni.

Non è approvata.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei solo dire che siamo abbastanza perplessi su come muta non il numero legale, ma il numero di senatori che fanno rilevare la loro presenza in Aula a seconda di certe convenienze politico-televisive. Mi sembra che siano chiare a tutti le oscillazioni del Polo, non tra Polo Sud e Polo Nord; è una specie di attrazione magnetica a seconda di come si dispongono le antenne. Prendiamo atto che l'antenna si dispone ancora una volta a favore di un connubio con la maggioranza; prendiamo atto che questi acerrimi oppositori della maggioranza, i vari Servello e compagnia, oggi hanno cambiato idea, teleguidati, telecomandati da Arcore. Noi invece coerentemente continuiamo la nostra opposizione, senza farci condizionare nè da Tele più, nè da Tele meno. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

SERVELLO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Servello, per fatto personale potrà prendere la parola al termine della seduta. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Novi. Ne ha facoltà.

NOVI. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.

GUBERT. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manfroi. Ne ha facoltà.

MANFROI. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

ANDREOLLI, *relatore*. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Do lettura del parere trasmessoci dalla 5ª Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che le disposizioni contenute nell'articolo 11, dovrebbero essere coordinate con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 552 del 1996».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22 giugno 1996, n. 332 e 8 agosto 1996, n. 440.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Interventi nel campo della ricerca)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.

Articolo 2.

(Interventi nel settore agricolo)

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1° giugno 1996.

4. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

5. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Articolo 3.

(Interventi nei settori produttivi)

1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.

2. All'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto». Il termine per la reinscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-*ter*, del predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994.

3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 giugno 1996, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione, nonchè il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.

5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.

6. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, già prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1996.

Articolo 4.

(Interventi in materia sanitaria)

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994».

2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono soppresse le parole: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994»; all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994».

3. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1997.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;».

5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1996, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.

6. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

7. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.».

8. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.

Articolo 5.

(Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati)

1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il

prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

Articolo 6.

(Disposizioni in favore di cittadini extracomunitari e degli sfollati della ex Jugoslavia)

1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Ordini di accreditamento*). - 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con dette somme sono realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui al precitato articolo 11. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi, entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Articolo 8.

(Editoria speciale periodica per i non vedenti)

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in *braille*, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 9.

(Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna)

1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche

per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su designazione del Ministro per le pari opportunità:»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;».

Articolo 10.

(Proroga di termini di entrata in vigore)

1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - *(Abrogazioni)*. - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonchè gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.».

2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - *(Entrata in vigore)*. - 1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.».

Articolo 11.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge

26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

2. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.

Articolo 12.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per il finanziamento delle borse di studio per gli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati per lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente comma si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolante.

2-ter. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di riordino degli organismi collegiali e nazionali del sistema universitario, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

2-quater. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è ulteriormente prorogato di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli altri istituti universitari, sedi di corsi di diplomi o di scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti, inoltrate nei termini di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle università ed istituti di istruzione universitaria nel periodo intercorrente dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È parimenti fatto salvo il valore legale dei diplomi di assistente sociale conseguiti presso le scuole private, abilitate transitoriamente al rilascio di tali diplomi, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989, da coloro che abbiano superato l'esame di diploma in data successiva a quella prevista dai richiamati provvedimenti presidenziali.

2-quinquies. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, dopo le parole: "laureati da almeno cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "da computare a partire dal 31 ottobre 1989, termine finale dell'anno accademico 1988-89".

2-sexies. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è prorogato di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-septies. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole: "di nazionalità non italiana" sono soppresse.

2-octies. All'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "non fondamentali o caratterizzanti" sono soppresse».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi in materia di università e di ricerca».

1.50

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi nel settore della Pubblica Istruzione)

1. Per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori

finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.

2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".

3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1992, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici (provveditorati agli studi e sovrintendenze scolastiche), il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni».

1.0.10

LA COMMISSIONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «arrotondamento» con la seguente: «accorpamento».

2.65

PASQUALI, MACERATINI, LISI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'Agecontrol spa, in uno con l'approvazione annuale del proprio bilancio redatto in base alle direttive comunitarie, invia al Parlamento una relazione illustrativa di tutti i controlli effettuati nell'anno trascorso, incrementati e variati a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al fine di evitare l'imputazione alla Stato italiano di inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico settore».

2.66

CUSIMANO, PASQUALI MACERATINI, LISI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Il termine per la presentazione della documentazione relativa all'avvenuta sottoposizione del bene immobile di interesse storico, artistico e archeologico, al vincolo di cui alla legge 1° giugno 1939,

n. 1089, ai fini della agevolazione di cui all'articolo 1, comma 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) è elevato da due a cinque anni a partire dalla data di registrazione dell'atto.

2. La norma si applica agli atti stipulati dal 1° gennaio 1994».

2.0.60

MAGNALBÒ

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, è prorogato al 31 marzo 1997. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, è abrogato».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «31 marzo 1995», con le altre: «31 marzo 1997».

3.50

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La disponibilità del capitolo di bilanci n. 7301 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1996, non impegnata entro tale anno, può esserlo fino al 31 dicembre 1997».

3.51

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il termine di scadenza della validità delle autorizzazioni sanitarie per i macelli pubblici è fissato al 30 giugno 1997».

3.60

MINARDO, BOSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 95 del decreto legislativo n. 626 del 1994 le parole: "non oltre il 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle altre: "non oltre il 31 dicembre 1998"».

3.61

MINARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il termine del 1° gennaio 1997, previsto all'articolo 30, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è prorogato al 31 dicembre 1998».

3.62

MINARDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con riferimento alla decorrenza dal 1° gennaio 1994 prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il Ministro della sanità è tenuto ad inoltrare al Parlamento, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, una relazione illustrativa delle modificazioni organizzative degli organismi rientranti nella nuova regolamentazione e sui tempi della fase procedurale di approvazione dei rispettivi regolamenti».

4.61

MONTELEONE, PASQUALI, MACERATINI, LISI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

4.51

IL RELATORE

Sopprimere il comma.

4.66

MONTELEONE, PASQUALI, MACERATINI, LISI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Consiglio superiore di sanità, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, procede all'aggiornamento della valutazione tecnico-scientifica delle acque minerali prodotte e già riconosciute, all'uopo utilizzando autocertificazioni delle Ditte titolari delle concessioni e disponendo i necessari accertamenti di ufficio con oneri a carico delle concessionarie. Con l'aggiornamento della valutazione tecnico-scientifica possono essere altresì fissati, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche e territoriali delle singole fonti e/o eduizioni, termini più brevi di quello triennale previsto dall'articolo 21, comma 1, del Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.67

MONTELEONE, PASQUALI, MACERATINI, LISI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il titolare dell'autorizzazione relativa all'utilizzazione del riconoscimento tecnico-scientifico delle acque minerali naturali in vendita è tenuto a procedere all'adeguamento delle etichette, in conformità alle norme contenute nel presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore».

4.68 MONTELEONE, PASQUALI, MACERATINI, LISI

Al comma 5, sostituire le parole: «dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1996» con le seguenti: «dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997».

4.1000 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, per i quali è stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, possono esercitare l'attività fino al 31 dicembre 1997».

4.20 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Ai medici militari e della Polizia di Stato si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatte salve le attività comunque compiute in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

4.52 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 118 del 1972 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.53 IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato al 31 dicembre 1998».

5.0.60

MINARDO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«... All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge n. 608, del 28 novembre 1996, sostituire la dizione: “di cui all'articolo 6, comma 9, lettera c)”, con la seguente: “di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c)”.

... All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, al termine del primo periodo aggiungere la seguente frase: “, senza tener conto dei minimali di retribuzione giornaliera, così come determinati ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 357”».

7.60

PELELLA, DE LUCA, TAPPARO, BATTAFARANO, GRUOSSO,
PILONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

1. Al terzo periodo dell'articolo 4 comma 21 della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «quindici mesi».

2. All'articolo 1 comma 9 della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, aggiungere le seguenti parole: «Per i sussidi di cui ai commi 3, 5, 6, 7 e 8 l'onere conseguente all'applicazione dell'articolo 7, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene stabilito nella convenzione di lire 90.000 mensili».

3. All'articolo 6 comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, sostituire le parole: «o mensile» con le seguenti: «o mensile od annuale per i settori il cui contratto nazionale preveda e regolamenti l'utilizzo di forme di flessibilità di orario».

4. All'articolo 9 della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, sostituire il comma 13 con il seguente: «Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali può essere utilizzato, oltre che per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono un trattamento previdenziale ovvero il sussidio di cui all'articolo 1, comma 3, anche per le spese riferite alla costituzione di società miste ai sensi dell'articolo 1, comma 21».

7.0.60 PELELLA, DE LUCA, TAPPARO, BATTAFARANO, GRUOSSO,
PILONI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Differimento termini in materia di stagione venatoria)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: “dalla stagione venatoria 1994-1995”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 31 luglio 1997”;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera b), le parole: “entro il 1° gennaio 1995” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio 1997”;

c) all'articolo 36, comma 6, le parole: “entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 luglio 1997”.

2. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

11.0.10

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Utilizzazione di somme non impegnate)

1. Le autorizzazioni legislative di spesa iscritte in bilancio ai fini della attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alla concessione dei buoni pasto ed a quelli relativi alle competenze accessorie di cui agli articoli 36 e 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il biennio 1994-1995, stipulato ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

11.0.20

LA COMMISSIONE

Inoltre all'articolo 1 del disegno di legge di conversione è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7 dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217 e dell'articolo 4, comma 6 dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335 e 8 agosto 1996, n. 443».

1.10x

LA COMMISSIONE

Come in precedenza comunicato, verranno presi in esame solo gli emendamenti della Commissione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti approvati dalla Commissione.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.0.10, 4.100, 4.20, 11.0.10 e 11.0.20. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.10x all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10x, presentato dalla Commissione all'articolo unico del disegno di legge in conversione.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale».

È approvato.

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo senatore Servello? Per fatto personale?

* SERVELLO. Diciamo così: per fatto politico-personale. Desidero precisare una volta per tutte, non ai colleghi in generale, ma al senatore Speroni che questo Gruppo non è telecomandato da nessuno...

PERUZZOTTI. Da Berlusconi!

SERVELLO...e valuta le situazioni secondo la necessità e le sue convinzioni politiche. (*Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Non siamo «Bossidipendenti» e non prendiamo accordi con nessuno (*Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*) se non sulla base di valutazioni autonome, responsabili e libere. (*Applausi ironici e commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1642

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, a nome della 13ª Commissione, chiedo il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1642, di conversione del decreto-legge n. 576. L'averne procrastinato l'esame a mercoledì ci consentirebbe di approfondire taluni aspetti del provvedimento. Pertanto, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, ne chiediamo il rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, può restare così stabilito, senza entusiasmo da parte mia, senatore Giovannelli. Resta inteso che ai nuovi emendamenti eventualmente accolti dalla Commissione sarà consentita la presentazione di subemendamenti da parte dei Gruppi fino alle ore 9,30 di mercoledì 11 dicembre.

Discussione del disegno di legge:

(1544) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali».

Il senatore Andreolli, in sostituzione del relatore, senatore Diana Lino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Se non si fanno osservazioni, ha facoltà di parlare il senatore Andreolli.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi in conversione pone fine ad una lunga *querelle* sorta nella vita dei consigli comunali e provinciali in seguito a problemi legati alle dimissioni ed alla difficoltà di interpretazione della norma relativa al momento della loro efficacia, nonché ai dubbi circa il computo della presenza del sindaco e del presidente della giunta provinciale in caso di dimissioni della metà più uno dei membri dei consigli.

Con il provvedimento in esame si fa finalmente chiarezza su tali aspetti e mi auguro che l'Assemblea voglia approvarlo a grande maggioranza poichè si tratta di un problema sentito da tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Speroni. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intendo svolgere una dichiarazione non personale ma politica. Come sapete le onde hertziane non sono normalmente visibili se non vengono trasformate da tubi catodici o da altri

strumenti, il mio scopo è pertanto semplicemente quello di far constatare che quando stamani si trattava lo stesso argomento ora in discussione, pur presenti in Aula, alcuni senatori appartenenti al medesimo Gruppo del senatore Servello, al momento della verifica del numero legale, non hanno inserito la propria scheda; adesso invece, dopo un accordo noto, anche perchè palesato in sede di Conferenza dei Capigruppo, gli stessi hanno utilizzato la propria scheda. La coerenza quindi non esiste, questo è semplicemente quello che voglio dichiarare (*Commenti del senatore Servello*) e se volete posso anche riferire esattamente quello che è stato detto nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Si è affermato: «Se raggiungiamo un accordo sulla posticipazione della discussione del decreto relativo alle emittenze televisive – che infatti è stato spostato al termine della seduta odierna – noi vi garantiamo la presenza del numero legale». Poichè quando si parla di emittenza, è noto che in realtà si parla di Sua Emittenza, ossia di tal cavalier Berlusconi, non mi sembra assolutamente fuori luogo il mio richiamo. Siccome il televisore funziona con il telecomando, lo stesso strumento funziona evidentemente anche nei confronti di coloro che non inseriscono la scheda al mattino e poi, raggiunto l'accordo concretizzatosi nella modifica della successione dei decreti-legge al nostro esame, la utilizzano il pomeriggio. (*Proteste del senatore Collino*). Da ciò ognuno tragga le conseguenze che vuole, senatore Servello compreso. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Commenti del senatore Servello*).

PRESIDENTE. Senatore Servello, la prego di non personalizzare il dibattito; fino a quando i nostri lavori non arriveranno al decreto-legge sull'emittenza locale, queste contestazioni dureranno, la prego quindi di non dare loro seguito.

È iscritto a parlare il senatore Novi. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signor Presidente, le responsabilità di tutti noi sono veniali rispetto alle colpe gravi del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente che, in sostanza, ha permesso che questo paese fosse governato da un Esecutivo, presieduto dall'onorevole Dini, sostenuto dai comunisti unitari e dal Partito Democratico della Sinistra (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU*). Noi ci limitiamo semplicemente a garantire il numero legale quando riteniamo di doverlo fare, nel momento in cui dobbiamo invece esercitare il nostro diritto all'opposizione intransigente, lo facciamo e ci misureremo, nei prossimi giorni sul piano dell'opposizione dura nei confronti di provvedimenti come la finanziaria, che da legge fondamentale della manovra di bilancio si è trasformata in un grimaldello eversivo di surroga del potere legislativo, che viene trasferito al Governo presieduto dall'onorevole Prodi che, tra l'altro, come tutti sanno è un Governo minoritario.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame esso (e ciò spiega, senatore Speroni, perchè siamo presenti in questo momento e

garantiamo la sussistenza del numero legale) sottrae gli enti locali all'arbitrio di prefetti asserviti al Ministro dell'interno, i quali decidevano sullo scioglimento o meno dei consigli comunali a seconda delle convenienze delle forze di Governo. Avveniva infatti, caro senatore Speroni, che se a dimettersi era più della metà di un consiglio comunale che si schierava contro un sindaco di sinistra, essa veniva surrogata, se viceversa, come è avvenuto a Benevento, la metà del consiglio comunale si schierava contro un sindaco di centro-destra, allora il consiglio veniva sciolto. Questo Governo, come il precedente, si affida al malaffare ed anche all'arroganza ed all'arbitrio di prefetti, che sono prefetti di polizia, asserviti al Governo. Riteniamo pertanto che per garantire la certezza del diritto in questo paese, questo decreto debba passare. Ecco perchè, caro Speroni, in questo momento stiamo difendendo lo Stato di diritto e stiamo difendendo anche i tuoi sindaci dagli agguati perpetrati da consiglieri comunali asserviti ai prefetti e asserviti al Governo minoritario di Prodi. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Firrarello).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Stante la sua assenza si intende che abbia rinunciato.

È iscritta a parlare la senatrice Dentamaro. Stante la sua assenza si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Manfroi. Ne ha facoltà.

MANFROI. Rinuncio ad intervenire in discussione generale, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Rinuncio ad intervenire in discussione generale, signor Presidente.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, lei non è iscritto a parlare in discussione generale.

PIERONI. Signor Presidente, le chiedo scusa. Prendo soltanto 20 secondi per dire che se la situazione in questo paese fosse così liberticida come la dipinge il collega Novi, ben difficilmente un Governo e la maggioranza avrebbero emanato un decreto *(vivaci commenti del senatore Novi)* nei termini che fanno venir meno il sequestro della libertà dei consigli comunali.

Quindi, respingo le accuse rivolte al Governo e alla maggioranza e caldeggio l'approvazione del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo).*

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Servello, potrà intervenire alla fine.

SERVELLO. Signor Presidente, domando di parlare in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Sì, ma anche per la regolarità dei lavori dell'Aula, preferirei che l'iscrizione a parlare vi fosse prima della seduta. Perché, se durante la seduta trasformiamo l'Aula parlamentare in qualcosa di diverso, sia pure del rango delle istituzioni territoriali, a mio avviso non la finiremmo più. Lei, senatore Servello, che è un esperto parlamentare lo sa. Se mi chiede la parola per fatto personale io gliela posso dare.

SERVELLO. Io ho chiesto la parola in discussione generale e lei non me l'ha data.

PRESIDENTE. Potrà fare la dichiarazione di voto.

SERVELLO. Allora farò la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

ANDREOLLI, *ff. relatore*. Rinuncio a replicare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali.

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame di tale emendamento.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di consigli comunali e provinciali)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), della presente legge.».

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della lettera *b*) è sostituito dal seguente:

«2) cessazione dalla carica per dimissioni o altra causa della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di funzionamento dei consigli comunali e provinciali)*. – 1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2-*bis*. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *b*), numero 2), della presente legge”.

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera *b*) è sostituito dal seguente:

“2) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia, prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari”.

3. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

“2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio”».

1.100

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 2 e 3 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 2.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Desidero fare una precisazione al senatore Novi. Come ha visto, senatore Novi, l'emendamento 1.100 è in linea con la prassi osservata dal Viminale, secondo cui le dimissioni di metà dei consiglieri comportano le dimissioni dell'intero consiglio comunale. (*Commenti del senatore Novi*). Senatore Novi, lei non ha diritto di replica, voglio soltanto dirle che questo è un emendamento approvato dall'Assemblea. Altrimenti viene fuori che i prefetti sono i prefetti di polizia. (*Commenti del senatore Novi*). Ne discuteremo tuttavia quando verrà al pettine la questione.

Passiamo alla votazione finale.

SERVELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERVELLO. Signor Presidente, comprendo che vi siano esigenze di rapidità, anche in relazione al fatto che abbiamo potuto cominciare i lavori solo nel pomeriggio, però lei deve anche consentire che, quando si apre un dibattito e vi sono interventi di un certo tipo, se la Presidenza non fornisce qualche precisazione, i senatori o il senatore chiamato in causa da un collega possano precisare il proprio pensiero.

Allora, su questo provvedimento, anzitutto, il Gruppo Alleanza Nazionale si astiene. In secondo luogo è bene che io precisi una volta per tutte, d'intesa con il presidente Maceratini e con tutto il Gruppo, che le valutazioni di Alleanza Nazionale sono assolutamente autonome. Non possiamo ammettere questa forma di «killeraggio» che viene fatto in Aula dal Gruppo della cosiddetta Padania. Il senatore Speroni, nel lamentare certe nostre forme di presenza e di votazione in quest'Aula dimentica che non avverte mai nessuno degli altri Gruppi quando decide, in forma più o meno avventurosa, di dare luogo ad una specie di ostruzionismo permanente nei lavori parlamentari. Noi non siamo d'accordo su questo terreno. Ci opponiamo su alcuni provvedimenti; ci asteniamo su questo, ma riteniamo tuttavia che questo ed altri provvedimenti all'ordine del giorno di questa seduta possano essere approvati. Se poi riteniamo che un determinato provvedimento non debba passare, questo è dovuto al fatto che il suo contenuto avrebbe dovuto trovare collocazione nella riforma generale del sistema radiotelevisivo. Ciò non è avvenuto, il che costituisce una violazione dei comportamenti generali di questa Assemblea.

Quindi noi non ci opponiamo totalmente nel merito al provvedimento che lei ha citato, senatore Speroni, ma esprimiamo tutte le nostre riserve sul modo in cui la maggioranza si è comportata, liberi poi di votare pro o contro a seconda delle valutazioni politiche – non personali, non di schieramento, non telecomandate da nessuno – che il Gruppo Alleanza Nazionale autonomamente fa. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).*

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, non riduciamo questa discussione ad un'andata e ritorno: le partite si disputano con un primo tempo e un secondo tempo, non arriviamo ai tempi supplementari!

SPERONI. Volevo parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Volevo soltanto dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo a questo disegno di legge, aggiungendo che l'ostruzionismo noi lo facciamo proceduralmente e non sulla sostanza. Anche per questo motivo ho tenuto a fare una dichiarazione di voto.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signor Presidente, volevo soltanto ricordare che l'orientamento di molti prefetti della Repubblica è stato in contrasto con la circolare emanata dal Viminale e che quei prefetti pensavano, con quelle decisioni, di rispondere a logiche di stabilità che garantivano la cosiddetta maggioranza di centro-sinistra.

PRESIDENTE. Senatore Novi, per nostra memoria dobbiamo dire che l'orientamento si è modificato a seguito di un parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato. Non è che l'orientamento era diverso in periferia rispetto all'indirizzo del Governo.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali».

È approvato.

Reiezione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TABLADINI. Signor Presidente, intendo chiedere un'inversione dell'ordine del giorno, affinché venga messo subito in discussione e in votazione il disegno di legge n. 1807 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico». Poichè questo decreto-legge decade domani temo che, essendo al punto 5 dell'ordine del giorno, non si faccia in tempo a convertirlo, e pertanto chiedo che venga esaminato immediatamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno testè avanzata dal senatore Tabladini.

Non è approvata.

Discussione del disegno di legge:

(1546) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di in-

compatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara», per il quale è stata richiesta l'autorizzazione alla relazione orale.

Non essendovi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Russo.

* RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, la Corte costituzionale ha ampliato i casi di incompatibilità dei magistrati. Questo decreto-legge che ci apprestiamo a convertire pone rimedio alle conseguenze che si sono verificate specialmente nei tribunali di piccola o media dimensione. Esso prevede un articolo 1 che sancisce l'efficacia degli atti compiuti prima dell'astensione o ricusazione del giudice.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* RUSSO, *relatore*). Vi è poi un articolo 2 che attribuisce la competenza per il riesame ai tribunali distrettuali.

Nella seconda parte questo decreto-legge proroga l'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara. Su questa seconda parte la Commissione ha approvato alcuni emendamenti su cui l'Aula dovrà pronunciarsi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Preioni. Poiché non è presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, intervengo a nome della Federazione Cristiano Democratica-CDU e della Federazione Cristiano Democratica-CCD.

Con un profondo senso di frustrazione, devo constatare ancora una volta come questa maggioranza non voglia imparare nulla e non voglia ascoltare nessuno. Non vuole imparare nulla dalla Corte costituzionale, la quale privilegia i principi di diritto pur rendendosi conto che vi possono essere delle difficoltà di ordine pratico per la loro applicazione. Non vuole ascoltare nessuno, ferma restando in una incrollabile difesa della voce del Governo, anche se le obiezioni sono forti e fondate.

I pochissimi minuti a disposizione – ed anche per tale motivo aumenta il mio senso di frustrazione – mi consentono soltanto di dire che l'assegnazione della competenza al tribunale distrettuale per la revisione delle misure cautelari è la peggiore delle soluzioni al problema posto dalla Corte costituzionale. In questi tempi magri, in cui è necessario provvedere a tagli di spesa, si buttano via i soldi. Per tale spostamento di competenza, si sono dovute creare nuove strutture, impiegare perso-

nale, accompagnare i detenuti talvolta per centinaia di chilometri, quindi spostare furgoni, scorte e quant'altro; spesso ... (*I senatori Coviello e Guerzoni discutono nelle vicinanze del senatore Callegaro*) ... scusate, abbiate pazienza, almeno andate un pò più in là a parlare!

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, consentite al senatore Callegaro di sviluppare e poi di concludere il suo intervento.

CALLEGARO. Spesso i tribunali distrettuali sono decentrati rispetto al loro territorio. Faccio l'esempio di Trieste e di Genova, che sono quasi sulla punta estrema, di Venezia, che è sede di tutti i grossi tribunali del Veneto e che anch'essa è posta sulla punta estrema. Non è vero che spesso i tribunali distrettuali siano i più attrezzati e che abbiano il maggior numero di giudici. Si pensi poi che tra non molto – e il disegno di legge è già all'esame della Commissione giustizia del Senato – sarà istituito il giudice unico di primo grado per cui la revisione delle misure cautelari ritornerà ai tribunali ordinari anzichè a quelli distrettuali, provinciali o altro.

Il problema poteva benissimo essere risolto con l'istituto dell'applicazione anche interdistrettuale poichè bastava spostare qualche magistrato in quei casi – che non sono poi tantissimi – che riguardano i piccoli tribunali. Ma il bello è che molti tribunali distrettuali devono essi stessi ricorrere all'istituto dell'applicazione e questo si è verificato già parecchie volte; e devono ricorrere proprio quei giudici che fanno parte dei tribunali provinciali o altro.

La Commissione giustizia, forse in uno dei pochissimi momenti di *defaillance* della senatrice Barbieri, che è bravissima e che gode da sempre della mia ammirazione, aveva colto queste osservazioni e aveva soppresso l'articolo 2 nonchè gli articoli 3 e 4 ad esso collegati. Ma guai a deflettere dall'arroccamento di schieramento e allora, ecco che si lascia nuovamente cadere tutto e si ricomincia da capo e stavolta, ovviamente, la Commissione boccia gli emendamenti.

Lascio ai colleghi senatori meditare se questo sistema sia l'*optimum* per produrre leggi buone e durature. Chiedo che la votazione avvenga per parti separate e annuncio sin d'ora che i due Gruppi, CCD e CDU, si asterranno dalla votazione dell'articolo 1, voteranno contro gli articoli 2, 3 e 4 e a favore di tutti gli altri.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Speroni. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cirami. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato al suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Follieri. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasperini. Ne ha facoltà.

* GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi ci è parso che il provvedimento in esame, a seguito del maglio della Corte costituzionale, abbia affrontato questo tema in modo superficiale.

Speriamo che finalmente l'attuale Parlamento predisponga delle leggi organiche nei quadri generali che possono essere di ausilio agli operatori del diritto.

In realtà, siamo soliti mettere delle pezze che probabilmente fanno più male che bene e quindi ci siamo convinti a proporre, il senatore Preioni e il sottoscritto, alcuni emendamenti. A questo proposito mi preme sottolineare da subito, signor Presidente, che la lamentela maggiore riguarda il metodo anche se da giurista dovrei dire che il modo pur mi offende perchè l'attuale provvedimento, per il quale chiederò la votazione per parti separate affiancandomi alla richiesta del senatore Callegaro, mette insieme misure completamente disomogenee. Vorrei chiedere all'Aula: quale rapporto vi può essere tra la crisi della giustizia e la crisi di questo settore fondamentale per la vita delle istituzioni italiane con la dismissione degli istituti penitenziari dell'Asinara e di Pianosa? Inoltre, mi domando ancora: come è possibile poter votare assieme questo provvedimento laddove proprio l'articolo 6 pone dei termini angosciosi? Il testo recita: «L'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa per la realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara non oltre la data del 30 giugno 1998».

Poniamo una condizione di carattere aleatorio se non impossibile e diamo l'impressione che questi due istituti, che dovranno essere dismessi per ragioni di giustizia sostanziale, sono sottoposti alla condizione futura ed incerta della realizzazione del Parco dell'Asinara. Quando verrà portata a compimento tale realizzazione? Quando potremmo giuridicamente concepire che questa condizione si è verificata? Con l'attuale provvedimento, in discussione ormai da anni, provochiamo altresì inutili speranze circa il verificarsi di tale dismissione perchè la ancoriamo ad una condizione che a mio giudizio è di natura incerta e sicuramente non verificabile nell'arco di un tempo ragionevolmente determinato.

Prendiamo ad esempio in esame, mi scuso signor Presidente se rubo all'Aula ancora qualche minuto, la prima parte di questo provvedimento completamente disomogeneo. Personalmente, dal momento che sono un avvocato, sono un operatore del diritto e mi trovo nella necessità, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale innanzitutto di violare i principi fondamentali della libertà personale del cittadino. Infatti, non certo per colpa del cittadino inquisito, che costituzionalmente è protetto dalla presunzione di innocenza, a questo stesso cittadino facciamo patire un prolungamento dei termini di custodia cautelare. Questo è sommamente ingiusto: per colpa non del cittadino inquisito ma della struttura a questo cittadino inquisito, che è sorretto dalla presunzione, facciamo scontare 60 o 90 giorni in più di carcerazione. Questo cittadino domani però potrebbe essere assolto dal giudice della Repubblica.

Secondo: noi costringiamo il cittadino inquisito, il suo difensore a recarsi al tribunale «distrettuale», lontano dalla sede naturale, con aggravii di spese. Diamo dei termini a comparire di tre giorni e io vi domando, se il provvedimento di fissazione dell'udienza viene stabilito nella giornata di sabato, se per il mercoledì il cittadino inquisito e il suo difensore possono predisporre la difesa. Noi introduciamo la possibilità che il giudice che ha raccolto le prove *ius imperio* e che viene avvolto da questo alone di sospetto, trasmetta le prove al nuovo giudice dando quindi già un indirizzo in ordine al giudizio finale che verrà riservato al cittadino.

Signor Presidente, illustri colleghi, si tratta comunque di un provvedimento che sotto il profilo giuridico lascia il tempo che trova e forse fa più male che bene. Ma tant'è, questo è il tempo in cui viviamo, perciò noi siamo favorevoli a questo provvedimento purchè sia votato per parti separate, affinchè finalmente in quest'Aula si sappia che la prima parte è completamente disomogenea rispetto alla seconda. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglio dire che la votazione per parti separate non può avvenire per due ragioni di fondo. La prima è che noi voteremo il disegno di legge di conversione che si compone di un solo articolo; la seconda è che nella ipotesi di una votazione per parti separate si realizzerebbe una surrettizia introduzione di votazioni su emendamenti, cosa che viceversa è stata dichiarata non proponibile, nel senso che si è convenuto che soltanto gli emendamenti approvati dalla Commissione saranno posti in votazione.

È iscritto a parlare il senatore Manfroi. Ne ha facoltà.

MANFROI. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, so di dover, purtroppo, ripetere questa sera parte delle osservazioni che sono state già fatte sia da chi mi ha preceduto sia nella seduta dello scorso mese di luglio, allorquando ci siamo occupati per la prima volta di questo decreto cosiddetto «salvaprocessi» che, poi, come tutti sanno, è decaduto per ben due volte perchè non convertito nei termini prescritti.

Ora, proprio perchè la materia risulta per così dire «metabolizzata» dalla maggior parte di noi, cercherò di fare soltanto delle brevissime osservazioni che, credetemi, non sono dettate da motivi di schieramento politico, ma da una esperienza di molti anni come magistrato, e come magistrato-giudice impegnato, sempre per moltissimi anni, proprio presso un tribunale distrettuale, chiamato in causa da una parte del decreto in esame.

Il Gruppo Forza Italia, come tutti gli altri Gruppi di minoranza – e lo avrete capito anche dagli interventi svolti in precedenza – limitatamente alla materia contemplata nel Capo I dell'iniziativa non ha solle-

vato e non solleva obiezioni sul ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, stante la situazione venutasi a creare dopo la recente pronunzia n. 131 della Corte costituzionale che ha stigmatizzato un'ulteriore ipotesi di incompatibilità dei magistrati e, nel contempo, ha lodevolmente rafforzato il principio della terzietà del giudice. Tuttavia non si può sottacere che una doverosa e tempestiva attenzione al «pianeta giustizia» avrebbe potuto anche evitare questa ulteriore emergenza in questo particolare settore, perchè si trattava di una emergenza prevedibile. Dico «prevedibile», perchè la stessa Corte, già qualche anno aveva dato precisi segnali di voler un giudice assolutamente terzo rispetto a qualsiasi fase antecedente al processo. Mi riferisco alla sentenza che ha escluso la possibilità per il giudice del patteggiamento di essere anche giudice del dibattimento.

Intendo con ciò segnalare che, se da una parte è vero che soltanto una decretazione d'urgenza è in grado di evitare oggi quella paralisi dell'esercizio della giurisdizione che costituisce la premessa e la base di questo decreto, dall'altra parte è pur vero che, sull'esempio di molti uffici, già anzitempo si sarebbe potuta evitare questa decretazione d'urgenza, creando presso ciascun tribunale una sezione *ad hoc* per la cognizione di provvedimenti extraprocessuali.

Non sempre però la buona volontà di quanti operano in prima linea, in trincea (e alludo appunto ai magistrati) viene apprezzata e assecondata. Ve lo dice appunto uno che già negli anni 1994-1995 aveva sollecitato in ogni sede competente, ma in particolar modo presso il Consiglio superiore della magistratura, la creazione di una sezione *ad hoc*, ma come al solito ci sono state le solite risposte del «tiriamo a campare». Sono amare constatazioni di giudice queste, signor Presidente, cari colleghi, ma sono anche amare constatazioni di neoparlamentare in un momento in cui osservo, come nella specie, che il Governo è sostenuto da una maggioranza che il più delle volte ci dà ragione nel merito, come avvenuto anche in questo caso nel corso dell'esame del decreto in Commissione, ma poi, al momento del voto, disapprova, soltanto perchè ritiene di doversi allineare su determinate scelte politiche.

Anche questa volta si propongono soluzioni frutto di una politica «miope» e frutto, soprattutto, della improvvisazione, determinata probabilmente anche da questa situazione d'emergenza. Ma quello che più mi preme sottolineare è che questo decreto, a mio parere, contiene già in sé il germe dell'incostituzionalità, se si pensa che tenta di risolvere alla meno peggio la contingente esigenza insorta in relazione alle situazioni di incompatibilità, limitatamente alle misure cautelari e personali, e non tiene conto che quanto prima ci potremmo trovare davanti ad un'altra sentenza della Corte costituzionale, che non potrà non pronunziarsi per l'incompatibilità anche in materia di misure cautelari reali. Insomma, anche nel settore giustizia questo Governo applica la politica del «poi si vedrà», e nella fattispecie commisura un provvedimento ad una situazione di oggi, che già si sa che muterà rispetto a quella inoltrata.

Oltretutto, questo decreto ha in sé talune previsioni che allo stato appaiono più censurabili sotto il profilo della costituzionalità. Noi dell'opposizione lo abbiamo fatto rilevare, soprattutto con riferimento al

secondo comma dell'articolo 1. In esso viene prevista la conservazione dell'efficacia di tutti gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie le dichiarazioni di astensione o di ricusazione. Ebbene, a nostro parere, questa norma, se approvata così come formulata, offre il fianco a critiche di incostituzionalità, poichè consente in astratto il condizionamento del nuovo giudice rispetto alle acquisizioni e alle valutazioni compiute dal magistrato che si è pronunciato sulla misura cautelare.

Abbiamo, però, con molta fermezza, in particolare contrastato la scelta della distrettualizzazione del tribunale del riesame per motivi giuridici e per motivi di opportunità. Alcuni sono stato segnalati già dal senatore Callegaro e dal senatore Gasperini.

Per motivi «giuridici» perchè la scelta intacca il principio del giudice naturale; per motivi «pratici» perchè essa determina enormi disagi ai difensori e grandi difficoltà organizzative negli stessi tribunali distrettuali, che, con risorse organiche già insufficienti e gravati da un enorme carico di lavoro, in questi mesi del reiterato decreto stanno letteralmente scoppiando sotto il peso dei nuovi afflussi.

Molti uffici – nella speranzosa attesa che il legislatore faccia marcia indietro rispetto al Governo – non hanno potuto far altro che fronteggiare la «marea» chiedendo rinforzi proprio agli uffici spogliati della competenza.

Per quello che mi riguarda vi riporto ciò che ho constatato direttamente interpellando i colleghi del tribunale di Bari: questi hanno dovuto chiedere l'applicazione di due giudici del tribunale di Foggia. Se non dovesse bastare questa mia testimonianza diretta pregherei di interpellare un collega senatore, avvocato del tribunale di Foggia, il senatore Follieri del Partito popolare italiano, il quale, in Commissione ha confermato questa circostanza, anche se poi ha dichiarato di astenersi dal voto, evidentemente perchè non intendeva contrastare la scelta del suo schieramento di sinistra.

A nostro parere, anzichè effettuare oggi questa scelta affrettata, incostituzionale e anche poco opportuna, sarebbe meglio (come diceva anche il senatore Gasperini) attendere più organiche riforme – alle quali più volte si riferisce il ministro Flick – come quella delle revisioni delle circoscrizioni giudiziarie e quella della istituzione sia delle sezioni stralcio sia del giudice unico. Queste riforme verranno all'attenzione della Commissione giustizia quanto prima.

Se è vero che il Ministro vuole evitare misure che da transitoriamente «emergenti» diventino poi «permanenti» e che, quindi, la giustizia resti in una «permanente emergenza», abbandoni questa scelta e, per fronteggiare la momentanea emergenza, si faccia ricorso all'istituto delle applicazioni che è già in uso in molti tribunali anche per emergenze diverse da questa di cui ci stiamo occupando.

Queste ed altre analoghe considerazioni erano state recepite dalla Commissione nella seduta del 24 settembre 1996 che approvò a maggioranza un emendamento soppressivo di tutte le previsioni sulla distrettualizzazione del tribunale del riesame.

Ma tant'è! Si sa che questo Governo è poco rispettoso delle regole democratiche. Quando gli conviene, perchè magari deve salvare qualche suo Ministro o rappresentante, anche per materie delicate (vedi abuso d'ufficio) fa di tutto perchè anche queste materie delicate passino in sede deliberante; quando si tratta invece di altri provvedimenti all'attenzione della Commissione che vengono emendati – e vengono emendati a maggioranza, anche con il concorso della sinistra – fa di tutto per farli decadere, attivandosi per non portarli in Aula per poi rinnovarli quando è certo che la maggioranza è ricompattata. Passano così nella stesura originaria.

Un ultimo rilievo: noi della minoranza nel mese di settembre abbiamo – anche con l'appoggio della senatrice Salvato di Rifondazione Comunista, che molto spesso è in difficoltà a sostenere le scelte di questo Governo – tentato inutilmente di far bocciare l'intero capo II del decreto, relativo alla «proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa ed Asinara». Una materia che come si sa, come vi ha detto il senatore Gasperini, è completamente disomogenea. Adoperando un termine usato da un ex Ministro ed ex magistrato, permettetemi di dire: che cosa ci «azzecca» questa materia con quella sulla incompatibilità dei magistrati? Anche qui però la maggioranza, pur consapevole di eludere gli ostacoli della legge e della pronuncia della Corte costituzionale a mò di «contentino», con il consenso del Governo, ha aderito alla sola proposta di accorciare dal 30 giugno 1998 al 31 ottobre 1997 la dismissione dei due istituti penitenziari (*Diffuso brusio in Aula*).

Ho sottolineato questi rilievi, queste incongruenze, questa disomogeneità, questo modo di comportarsi della sinistra per concludere che, se avessimo avuto la possibilità di votare per parti separate, avremmo almeno potuto salvare quelle parti che andavano salvate soltanto per amor di patria, per salvare situazioni di estrema emergenza, limitando il voto contrario agli articoli 2, 3 e 4. Non essendo, però, questo possibile, anticipando con la mia dichiarazione di voto, l'orientamento del Gruppo parlamentare cui appartengo, esprimerò voto contrario all'intero disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, spero non sia troppo chiedere a tutti voi di permettere agli oratori che intervengono di parlare in un'Aula un pò più silenziosa.

Poichè il senatore Peruzzotti, che era l'ultimo iscritto a parlare, rinuncia al suo intervento, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

* RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, desidero svolgere solo una breve replica. I colleghi Callegaro e Greco sono convinti che sia un errore attribuire la competenza per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ai tribunali distrettuali. Rispetto la loro opinione, ma spero vorranno concedere al relatore ed ai componenti della

Commissione giustizia appartenenti alla maggioranza di avere il convincimento contrario. Nei piccoli tribunali provinciali, dove pochi magistrati sono dedicati al settore penale, è una necessità non avere la competenza per il riesame delle ordinanze. La soppressione dell'articolo 2 del decreto-legge avrebbe lasciato in piedi tutte le difficoltà che si sono presentate finora. La scelta di votare in Commissione contro l'emendamento soppressivo di tale articolo è quindi stata assunta con convinzione.

Non mi dilungo sugli altri interventi e sulle altre osservazioni svolte nel corso della discussione, voglio soltanto riservare un accenno alla questione della dismissione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara. Non è esatta l'interpretazione fornita dal collega Gasperini, secondo la quale il termine di cessazione della destinazione penitenziaria sarebbe subordinato alla condizione della piena realizzazione del parco dell'Asinara. La norma non stabilisce questo: prevede invece che la dismissione debba avvenire entro il 31 ottobre 1997, consentendo quindi anche che possa avvenire in anticipo e gradualmente in relazione alla realizzazione del Parco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi rimetto alle osservazioni testè svolte dal relatore e non ho nulla da aggiungere. Desidero solo compiere una precisazione, poichè nella foga del discorso si può talvolta perdere il senso della realtà. Alludo al cenno fatto pochi minuti fa dal senatore Greco alla questione del ruolo del Governo rispetto alle vicende parlamentari sulla modifica del reato di abuso di ufficio. Vorrei ricordare al senatore Greco, anche se forse a questo punto può sembrare superfluo perchè la sua memoria è stata già sollecitata da questo intervento, alcuni elementi. Il primo è che la modifica del reato di abuso di ufficio è stata di iniziativa esclusivamente parlamentare ed è sfociata da una serie di proposte di legge avanzate sostanzialmente da tutti i Gruppi parlamentari e che personalmente, per quel poco che può contare, ho trovato opportune. Il secondo punto è che la scelta dell'attribuzione dei disegni di legge in sede deliberante in Commissione, come è noto (basta leggere i Regolamenti parlamentari), non ha nulla a che vedere con l'attività di Governo ma è esclusivamente di natura parlamentare. In terzo luogo, senatore Greco, vorrei dirle che sebbene lei può pensare del Governo quello che vuole, quando però gli attribuisce capacità divinatorie, ritenendo che nel mese di ottobre abbia potuto prevedere ciò che è avvenuto successivamente, riconosce al Governo facoltà che onestamente ed in tutta franchezza devo ammettere non possiede.

Per quanto riguarda il merito delle restanti parti del provvedimento, mi rimetto alle osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere pervenuto dalla 5ª Commissione permanente.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, e 8 luglio 1996, n. 355, e 6 settembre 1996, n. 464.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che in conseguenza della decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo saranno posti in votazione soltanto gli emendamenti presentati dalla Commissione, ossia quelli contrassegnati dai numeri 5.0.10, 6.60, 6.40, 6.0.10 e 6.0.60.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli è il seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

Articolo 1.

1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di riacusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stata dichiarata l'apertura del

dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia. Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma 5, del codice di procedura penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorchè è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

4. La sospensione di cui al comma 3 non può comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento è anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data.

5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.

Articolo 2.

1. L'articolo 309 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza»;

b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7».

Articolo 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309».

Articolo 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 322-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento».

Articolo 5.

1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall'autorità giudiziaria militare decidono i tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e Padova, dagli uffici giudiziari militari di La Spezia, Roma e Cagliari e dagli uffici giudiziari militari di Napoli, Bari e Palermo.

CAPO II

PROROGA DELL'UTILIZZAZIONE PER FINALITÀ DI DETENZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PIANOSA E ASINARA

Articolo 6.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche gradualmente

per la realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, non oltre la data del 30 giugno 1998».

Articolo 7.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricasazione conservano efficacia nei limiti di cui all'articolo 42, comma 2, del codice di procedura penale, con decisione del nuovo giudice, sentite le parti».

1.7

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricasazione conservano efficacia, ad eccezione di quelli disposti ai sensi dell'articolo 507 del codice di procedura penale ovvero di quelli per i quali vi sia stata opposizione di una delle parti».

1.8

GASPERINI, PREIONI

Sopprimere l'articolo.

2.6

GASPERINI, PREIONI

Sopprimere l'articolo.

3.5

GASPERINI, PREIONI

Sopprimere l'articolo.

4.4

GASPERINI, PREIONI

Sopprimere l'articolo.

5.3

GASPERINI, PREIONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima».

5.0.10

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è abrogato».

6.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio».

6.1

PREIONI

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «gradualmente per la» con le altre: «gradualmente in relazione alla».

6.60

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «non oltre la data del 30 giugno 1998» con le altre: «improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997».

6.40

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È istituita una Conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, la effettiva costituzione degli organi di garanzia e tutela del parco dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia».

6.0.10

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti».

6.0.60

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti proposti dalla Commissione.

RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, chiaramente il mio parere è favorevole a tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.60, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.40, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.60, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Avverto che le senatrici Mazzuca Poggiolini e Salvato hanno rinunciato a svolgere le dichiarazioni di voto.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, a nome del Gruppo Verdi-L'Ulivo annuncio il voto favorevole al provvedimento, anzitutto alla prima parte di esso che tiene conto, come doveva, delle indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte costituzionale che ha sancito una nuova forma di incompatibilità. Occorreva urgentemente una disposizione che sanasse la situazione processuale venutasi a creare, che avrebbe bloccato numerosi processi e avrebbe provocato una forte crisi della giurisdizione penale. Il Governo con questo provvedimento si è allineato quindi ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale 17-24 aprile 1996, n. 131, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'articolo 34, comma secondo, del codice di procedura penale.

In occasione di un processo portato all'esame della Corte costituzionale si è affermata l'incompatibilità del giudice chiamato a esercitare funzioni di giudizio che si era già pronunciato come componente del tribunale del riesame o del tribunale d'appello. Nel caso che tale forma di incompatibilità non venisse eliminata, il giudice può essere ricusato – afferma la Corte – e, qualora egli ometta di astenersi, possono essergli irrogate pesanti sanzioni disciplinari.

Era, quindi, necessario regolare *ex novo* la materia aggiungendo alle varie incompatibilità previste dal nostro codice di rito anche questa ulteriore incompatibilità.

La Corte, nel contempo, ha rivolto un invito – che ha definito «pressante» – al Parlamento perchè provvedesse. Il Governo si era già impegnato a regolare la materia con il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250 e il Senato della Repubblica aveva già esaminato il provvedimento con giudizio favorevole alla sua emanazione. Quindi, per noi senatori l'esame di questo provvedimento non è una novità, abbiamo già avuto modo di pronunciarci abbondantemente su di esso.

Le critiche formulate dai colleghi ad alcuni aspetti normativi del decreto, ammesso che siano fondate, saranno certamente prese in esame attraverso l'impegno che il Governo ha assunto a presentare prossimamente ulteriori provvedimenti per una più organica redistribuzione dei poteri del giudice per le indagini e del giudice della responsabilità, evitando così in futuro ulteriori pericoli di incompatibilità e quindi di ulteriori pronunce della Corte costituzionale in questo senso.

Il Governo, inoltre, tenendo conto di alcune critiche che erano state formulate al primo decreto da varie parti in diversi convegni, di giudici, di avvocati e di studiosi, ha eliminato dal decreto stesso le parti che più erano controverse; ha «ripulito» il decreto da quella normativa che aveva creato forti contrasti e lo ha reso ora pienamente accettabile. Non ci si può quindi lamentare ulteriormente di una parte della normativa che sembra non piacere ad alcuni settori del Senato, perchè – ripeto – le norme più controverse, quelle che avevano suscitato fondati allarmi sia tra gli studiosi, sia tra gli operatori del diritto, sono state prontamente eliminate dal Governo.

Il Governo ha tenuto altresì conto di un emendamento che il Senato aveva approvato e che consente l'avviso, oltre che al pubblico ministero che ha emesso la misura cautelare, anche al pubblico ministero del tribunale distrettuale presso il quale si svolgerà il giudizio di riesame o di appello. Quindi, in questo modo, entrambi i pubblici ministeri riceveranno l'avviso delle udienze e potranno quindi parteciparvi ed entrambi riceveranno poi l'avviso di deposito del provvedimento, il che consente loro eventuali impugnazioni.

Forti perplessità devo invece formulare sull'accorciamento del termine previsto per la dismissione delle carceri di Pianosa e dell'Asinara, perplessità che ho già espresso in Commissione. Avrei infatti preferito che venisse mantenuto fermo il termine formulato dal Governo nel decreto-legge originario. Difatti, la realizzazione del parco – l'ho già detto varie volte in quest'Aula – non si ottiene soltanto con l'apertura al pubblico e la fruizione da parte di questo dell'isola, ma attraverso la creazione degli organi che la legge nazionale sulle aree protette prevede affinché un parco possa effettivamente realizzarsi. Abbiamo avuto la conferma dai colleghi della Sardegna che invece la regione sarda non ha ancora creato nessuno degli organi previsti dalla legge nazionale, e pertanto devo ritenere che la realizzazione del parco sia comunque lontana nel tempo. Avrei allora preferito – ripeto – il mantenimento del termine più ampio previsto dal Governo, ma *obtorto collo* ho accettato questo termine, pur ritenendo che esso non sarà assolutamente sufficiente per dismettere realmente le carceri, che è invece necessario mantenere in quanto l'anno scorso abbiamo approvato la proroga dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; è pertanto necessario che queste carceri di massima sicurezza vengano mantenute fino a quando non si abolisce l'articolo 41-*bis* oppure non si costruiscono in Italia strutture carcerarie idonee. Per questo motivo l'emendamento proposto dalla Commissione non ci trova d'accordo. Nonostante ciò, voteremo a favore di questo provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo e Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni*).

BATTAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, è inverosimile che si possa arrivare all'ulteriore reiterazione di un provvedimento che contrasta fortemente con quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988, riuscendo ad ottenere anche il parere favorevole da parte della Commissione affari costituzionali. La valutazione del Gruppo Alleanza Nazionale, che in sede di Commissione giustizia ha visto approvare degli emendamenti, è critico, pur rendendosi conto che il Governo è ricorso alla decretazione d'urgenza per fronteggiare la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 1996, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'articolo 347, secondo comma, del codice di procedura penale, inserendo altro caso di incompatibilità dei giudici, nel senso che quel giudice che si è già espresso su una misura cautelare deve necessariamente astenersi dal giudicare nei riguardi del medesimo imputato.

Siamo molto critici nei confronti di questo disegno di legge di conversione poichè stabilisce il mantenimento e l'efficacia di quegli atti formati durante l'istruttoria dibattimentale da parte di quel giudice che è stato ricusato, violando quel principio della terzietà del giudice stesso, mediante il quale lo stesso certamente rimane condizionato dall'aver valutato precedentemente fatti ed elementi che lo hanno determinato nell'emettere la misura cautelare.

Per questi motivi, signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale esprime voto contrario su questo disegno di legge di conversione e chiede in riferimento a ciò la votazione elettronica del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

CARUSO Luigi. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Luigi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo perchè si tratta di una dichiarazione di voto e perchè su questo decreto ho già detto tutto il male possibile nell'intervento del 31 luglio. Ho parlato di un decreto che giustifica il motivo per cui in Italia stiamo passando dalla giustizia equa alla giustizia equina e me ne rendo sempre più conto perchè ne ho visto l'applicazione concreta. Infatti, svolgendo la professione di avvocato, mi sono reso conto di come questo decreto che voi, colleghi della maggioranza, reiterate, renda sempre più difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa, un diritto costituzionalmente garantito e, in virtù dell'articolo 3 della Costituzione, garantito a tutti i cittadini, quelli ricchi e quelli poveri, ai quali voi, colleghi della sinistra, dovrete pensare non soltanto in occasione della finanziaria per tartassarli. Questo è il primo motivo.

È un decreto che rende assolutamente disagevole il diritto del cittadino a difendersi soprattutto quando questo cittadino non ha i mezzi economici per garantirsi una difesa adeguata. È previsto infatti il trasfe-

rimento dalla sede in cui l'avvocato esercita e in cui il cittadino è imputato alla sede del capoluogo di distretto.

C'è un altro gravissimo problema, creato dalla necessità per il tribunale del capoluogo di distretto di considerare in una sola udienza 60 o 70 richieste di riesame. Ci troviamo di fronte ad una giustizia che è già di per sé frettolosa e superficiale, perchè la giustizia italiana è sommaria, frettolosa e superficiale, ma per questo provvedimento lo diventa ancora di più. Infatti, un tribunale che deve valutare in un solo giorno 60 o 70 richieste di riesame non può che fare giustizia sommaria, confermando nella maggior parte dei casi, salvo quelli di macroscopico errore del GIP, le ordinanze di custodia cautelare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è una giustizia che diventa ancora più superficiale perchè ancora più frettolosa, in quanto sono previsti dei termini, decorsi inutilmente i quali, la misura cautelare perde efficacia e, pertanto, l'imputato viene rimesso in libertà. Al tribunale distrettuale di Catania molte volte ho sentito chiedere dal relatore al Presidente: «Ma quando scade il provvedimento?». Le decisioni, dunque, vengono adottate solo ed esclusivamente per non far decadere l'efficacia dell'ordinanza di custodia impugnata. Ci troviamo di fronte ad una giustizia assolutamente falsata superficiale e sommaria a causa di un decreto che non poteva essere peggiore, a causa di un rimedio che è largamente peggiore del male.

Per tali motivi, manifesto la mia intenzione di votare contro il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)*.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Novi è stata richiesta dal senatore Battaglia la votazione nominale con scrutinio simultaneo, che prevale sulla richiesta di verifica del numero legale da lei avanzata.

BATTAGLIA. Signor Presidente, la ritiro.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Si intende che i dodici senatori richiedenti saranno conteggiati tra i presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
In considerazione dell'ora tarda...

AMORENA. Signor Presidente, sono le 18,20. Non è tardi.

PRESIDENTE. La chiusura della seduta era fissata per le ore 18, poi era stata ulteriormente prorogata. Dal momento però che è mancato nuovamente il numero legale, i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna sono rinviati ad altra seduta, così come da determinazione che sarà presa dai Capigruppo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 10 dicembre 1996

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1704) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria - Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999 1706 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997) (1705) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (ore 18,25).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici
Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 92

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha trasmesso alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 28 novembre 1996, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva sulla situazione industriale determinatasi nell'area di Ivrea (*Doc.* XVII, n. 1).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Bilancio interno del Senato, presentazione e deferimento

Il Consiglio di Presidenza, nella riunione del 27 febbraio 1996, ha approvato il bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1996 (*Doc.* VIII, n. 2) ed il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1994 (*Doc.* VIII, n. 1), predisposti dai senatori Questori.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 1, del Regolamento, detti documenti sono stati trasmessi al Presidente della 5ª Commissione permanente.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle finanze:

«Istituzione dell'Ente tabacchi italiani» (1822);

dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

«Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore» (1823).

In data 4 dicembre 1996, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

VALENTINO, BATTAGLIA e PELLICINI. – «Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta» (1821).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SPECCHIA. – «Abolizione della tassa per l'ammissione ai concorsi pubblici» (1824).

BIANCO, CECCATO, GASPERINI, WILDE, PERUZZOTTI, SPERONI, LAGO, COLLA, MANFROI e AVOGADRO. – «Norme per la scrittura in Braille sulle confezioni dei farmaci» (1825);

MANCONI. – «Istituzione della professione di guida ambientale-escursionistica» (1826);

MAZZUCA POGGIOLINI. – «Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori» (1827).

CAPALDI, PETRUCCI e PIATTI. – «Norme per il recupero culturale, ambientale e turistico dell'itinerario detto "Via Francigena"» (1828);

FLORINO, BEVILACQUA, CASTELLANI, MONTELEONE, RECCIA, MAGNALBÒ, MARRI e PACE. – «Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici» (1829).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SPECCHIA. – «Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica e celebrazione nazionale del bicentenario del Tricolore» (1668), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati VITO ed altri. – «Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive» (1798) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 2ª Commissione;

CIRAMI ed altri. - «Modifica dell'articolo 5, comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), dell'articolo 7, comma 7 e dell'articolo 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)» (1495), previo parere della 2ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MONTICONE ed altri. - «Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori» (1523), previ pareri della 1ª, della 7ª e della 8ª Commissione.

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

SPECCHIA. - «Modifica all'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita» (1656), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

RUSSO SPENA. - «Estensione dei benefici di carriera previsti dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, in favore dei militari del Corpo della Guardia di finanza in particolari situazioni» (1717), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - «Norme per favorire la trasformazione degli enti gestori dei magazzini generali» (1710), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

PACE ed altri. - «Riapertura dei termini per il pagamento dei debiti scaduti dell'amministrazione dello Stato e per la sistemazione dei contratti di guerra» (1716), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BUCCI ed altri. - «Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie» (1486), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

DI BENEDETTO e PASTORE. - «Nuova disciplina dei consorzi di bonifica» (1711), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 13ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

MANARA. - «Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione della figura del geriatra di base nel Servizio sanitario nazionale» (1707), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

SALVATO. – «Norme integrative della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194» (1754), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il seguente disegno di legge: BUCCIERO. – «Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti» (485).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 4 dicembre 1996, è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

MANFROI, VISENTIN, TABLADINI, DOLAZZA e PERUZZOTTI. «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia» (*Doc. XXII*, n. 29).

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

In data 4 dicembre 1996 i senatori Lo Curzio, Dondeynaz e Pieroni hanno dichiarato di apporre la loro firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: MIGONE. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico» (*Doc. XXII*, n. 21).

Inchieste parlamentari, deferimento

Le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono state deferite

– in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

D'ALÌ ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli» (*Doc. XXII*, n. 27), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione permanente.

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

VELTRI ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di attuazione delle norme in materia di difesa del suolo» (*Doc. XXII*, n. 15), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 novembre 1996, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), per gli esercizi dal 1985 al 1996 (*Doc. XV, n. 23*).

Detto documento sarà inviato alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori. Tali risposte sono pubblicate nel fascicolo n. 17.

Interpellanze

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Consiglio dell'Unione europea ha individuato nell'istituzione di un ufficio europeo di polizia un obiettivo di interesse comune degli Stati membri in grado di fornire un efficace contrasto allo sviluppo di una criminalità organizzata che tende sempre più ad acquisire dimensioni internazionali;

che in successive riunioni il Consiglio europeo ha deciso la creazione di Europol con il compito iniziale di organizzare fra gli Stati membri lo scambio di informazioni sul traffico degli stupefacenti incaricando i Ministri di adottare in tempi rapidi i provvedimenti utili a tale scopo e raccomandando anche l'elaborazione di una convenzione relativa all'istituzione della suddetta struttura;

che gli Stati membri, stante l'urgenza di affrontare i problemi connessi con il traffico illecito internazionale della droga, del riciclaggio di denaro e con la criminalità organizzata, dispongono già di una struttura provvisoria di cooperazione denominata unità antidroga che estende la propria attività anche contro il traffico illecito di materie radioattive e sostanze nucleari e le organizzazioni di immigrazione clandestina;

che il Consiglio dell'Unione europea con proprio atto del 26 luglio 1995 ha stabilito la convenzione, basata sull'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), ritenuto questione di interesse comune per la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, sottoscritta dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ivi compresa l'Italia;

che il medesimo Consiglio europeo anche con atti e risoluzioni successive ha raccomandato l'adozione della predetta convenzione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali sollecitando i Parlamenti nazionali a procedere alla ratifica della convenzione Europol,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga, tenuto conto, altresì, che è stato risolto anche il problema riguardante la competenza decisionale pregiudiziale della Corte di giustizia europea, di vitale importanza una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri dell'Unione europea per il contrasto e la lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di stupefacenti e a tutte le altre attività illecite collegate, e indispensabile adoperarsi in maniera più attiva e concreta affinché Europol inizi quanto prima la propria attività, procedendo al sollecito recepimento della convenzione Europol nella legislazione italiana.

(2-00163)

Interrogazioni

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il caporale Giuseppe Fazio, residente a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è rimasto schiacciato all'altezza dell'addome da due mezzi cingolati mentre stava effettuando delle manovre di caricamento dei mezzi su un pianale ferroviario nel piazzale della Brigata meccanizzata Pinerolo, sita in via Napoli a Bari;

che l'incidente è accaduto intorno alle 12,30 del 3 dicembre 1996 quando i pesanti mezzi venivano guidati con il motore acceso sopra i pianali per essere poi ancorati; secondo un comunicato diffuso dal comando militare regionale «Puglia» l'incidente sarebbe avvenuto «mentre il caporale effettuava una manovra di aggancio per il traino di un mezzo cingolato con altro similare»;

che ricoverato al CTO di Bari, vista la gravità delle sue condizioni, il militare di leva è stato poi trasferito al Policlinico della città pugliese dove i medici gli hanno diagnosticato un grosso trauma da schiacciamento del basso addome con sospetta lesione dell'uretra e della vescica e ferita lacero-contusa alla parte sinistra dell'inguine;

che, sottoposto ad un primo intervento chirurgico, il caporale Fazio, in seguito ad un aggravamento, è stato trasferito nel reparto rianimazione prima e sottoposto ad un secondo intervento dopo,

si chiede di sapere:

la dinamica dell'incidente;

quali misure di sicurezza siano normalmente disposte per evitare il rischio, nelle operazioni di caricamento sui pianali ferroviari, d'incidenti come quello che ha coinvolto il caporale Fazio;

se i militari di leva impiegati in queste operazioni abbiano seguito un corso di formazione o se siano invece stati sommariamente istruiti dai superiori.

(3-00521)

LORETO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che a seguito del suicidio del giovane cadetto dell'Accademia militare di Modena Luigi Chirido e delle conseguenti infelici espressioni del generale Loi sarebbe emerso che sono 51 i giovani che frequentavano lo stesso corso che hanno preferito abbandonare l'Accademia;

che questo dato mostrerebbe che i sistemi di selezione e di accertamento delle motivazioni degli aspiranti risultano evidentemente inadeguati;

che alla luce di questa constatazione appaiono sconcertanti le note affermazioni del comandante dell'Accademia, che di fatto ha attribuito ad una incerta motivazione per la vita militare dello sfortunato giovane la causa della tragedia, che invece va ricercata nella palese inadeguatezza degli strumenti di selezione e di accertamento delle motivazioni degli aspiranti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di disporre interventi che consentano l'adeguamento dei sistemi di selezione dei giovani aspiranti e di controllo delle loro reali motivazioni per la vita militare per evitare il ripetersi di tali tragici eventi;

se non si ritenga giusto disporre che i metodi e i contenuti educativi dell'Accademia militare di Modena riflettano l'evoluzione culturale e democratica in atto nel mondo giovanile.

(3-00522)

VEDOVATO, BONFIETTI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che gli operatori del servizio pubblico di soccorso stradale «116» hanno avviato una serie di azioni di protesta e di agitazione a causa della ventilata decisione dell'ACI 116 Servizio soccorso stradale spa, controllata totalmente dall'Automobil Club d'Italia, di ristrutturare l'attuale organizzazione del servizio concentrando in sole due sedi (Roma e Milano) le attuali 12 sedi regionali;

considerato che solo attraverso tali azioni di protesta l'opinione pubblica e gli enti locali sono venuti a conoscenza delle decisioni in procinto di essere assunte e che tali decisioni, anche a voler prescindere dalle conseguenze prevedibili sul piano occupazionale, non sembrano ispirate ad un potenziamento delle attività di soccorso secondo una strategia di maggiore aderenza alle esigenze territoriali, quanto piuttosto ad una astratta rispondenza a criteri aziendalistici, peraltro da verificare nei contenuti concreti,

si chiede di conoscere:

se i Ministeri competenti siano stati messi preventivamente a conoscenza della ipotizzata riorganizzazione del servizio di soccorso stradale e autostradale gestito, sia pure in modo formalmente mediato, dall'ACI;

quali siano con esattezza i contenuti, gli obiettivi e le conseguenze di tale piano di riorganizzazione;

se non ritengano di verificare la compatibilità della operazione in primo luogo con le esigenze di sicurezza stradale e con le finalità apparentemente pubbliche dell'ACI.

(3-00523)

MANZI, MARINO, MARCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che la legge n. 123 del 1991 prevede che l'indennità di mobilità venga rivalutata di anno in anno;

tenuto conto che fino al 1993 era possibile l'adeguamento in base alla contingenza mentre con la legge n. 451 è stata riproposta la rivalutazione non più in base alla contingenza ma all'adeguamento del costo della vita su base Istat;

dato che l'INPS più volte sollecitato non ha ancora fornito una risposta, si sta creando tra i lavoratori interessati un forte malcontento; inoltre il problema è di livello nazionale: basti dire che solo in Piemonte la questione interessa oltre 30.000 lavoratori; si ha notizia che i lavoratori in mobilità stanno sollecitando i sindacati confederali ad aprire un contenzioso con l'INPS poichè il diritto si prescrive in un anno e 180 giorni,

gli interroganti chiedono di conoscere quale sia l'orientamento del Governo su questo problema, tenendo conto che i lavoratori licenziati entro il 1994 e tuttora in mobilità stanno perdendo 75.000 al mese (appartenenti alla prima fascia della lista di mobilità) e 90.000 se appartenenti alla seconda fascia.

(3-00524)

MANZI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria, concesso alla Vagnone & Boeri srl di Torino, si richiama all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1968, n. 1115, in materia di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

che tale normativa trova applicazione nei processi innovativi degli impianti industriali che attengono alla razionalizzazione della produzione, compresi i moduli organizzativi necessari allo sviluppo della migliore produttività;

che la Vagnone & Boeri srl ha fatto domanda di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria segnalando come indispensabili «interventi strutturali e organizzativi, dismettendo le attività che comportano squilibrio economico»;

che è discutibile che per «ristrutturazione», nella legge richiamata, possano intendersi gli «interventi strutturali» citati;

che, generalmente, può dirsi che – nel caso in questione – il ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria difetta nei requisiti della causale, perchè mancano i presupposti essenziali al diritto di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

che, in particolare, non esiste attinenza alla sfera aziendale, posto che la dismissione di «attività che comportano squilibrio economico» si

è risolta nell'intervento sulle attività commerciali, che erano parte complementare e perciò minima del fatturato aziendale;

che non esiste fermo produttivo, neanche parziale, posto che l'attività dell'opificio aziendale non ha mai subito arresti;

che la dismissione delle attività commerciali poteva essere programmata e diluita nel tempo;

che nella pratica, avendo verbalizzato un esubero di trentadue lavoratori, l'azienda è ricorsa alla cassa integrazione guadagni straordinaria per soli dodici di essi per la durata di un anno, al cui termine sette di questi dodici lavoratori sono stati messi in mobilità;

che gli interventi strutturali che motivavano il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria si sono dunque risolti nel sostanziale licenziamento di sette lavoratori,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere il problema occupazionale posto da questo discutibile ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria.

(3-00525)

BATTAFARANO, LORETO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che risulta da un documento di provenienza delle Ferrovie dello Stato relativamente al piano di ristrutturazione e riorganizzazione delle officine manutenzione rotabili che la officina manutenzione rotabili di Taranto è destinata ad essere chiusa entro breve periodo;

che tale decisione, se presa definitivamente, non è suffragata da giuste e logiche motivazioni; infatti risulta che detta officina inserita nel deposito locomotive di Taranto, impianto di riferimento per il personale di macchina, è un opificio costituito da un capannone di 10.000 metri quadrati, con dodici binari, di cui i primi tre sono stati consegnati il 30 ottobre 1996 dopo una ristrutturazione il cui costo è stato di 0,5 miliardi per la manutenzione delle carrozze; in esso sono installati due carri ponte di 60 tonnellate, che permettono lavorazioni su qualsiasi tipo di locomotiva o carrozza;

che oltre questo opificio, attrezzati per la manutenzione e il rimessaggio, ci sono due capannoni di circa 7.000 metri quadrati, ove insistono due binari coperti di 120 metri di lunghezza, e altri sei binari di circa 35 metri di lunghezza, che permetterebbero la lavorazione a treni completi e ad automotrici singole; attualmente l'officina esegue la manutenzione sui locomotori diesel, di cui è specialista per sua storia, e detti mezzi sono utilizzati in gran parte sulle linee elettrificate che si diramano da Taranto;

che è eseguita anche la manutenzione dei locomotori elettrici che stazionano nel deposito per effettuare i treni assegnati, tutto ciò grazie alla preparazione e alla professionalità che le maestranze di detta officina (circa 110 unità) pongono in essere ogni giorno;

che geograficamente Taranto si pone su un nodo ferroviario che presenta le direttrici per Reggio Calabria a sud, Potenza-Battipaglia a sud-est, Bari a nord, Brindisi e Lecce a nord-est e Ferrovie concesse verso nord FSE; verso sud sulla direttrice Reggio Calabria la prima offi-

cina riparazione si trova a circa 300 chilometri presso Catanzaro lido e la prima officina di riparazione di carrozze si trova a Reggio Calabria a 500 chilometri; verso Potenza-Battipaglia bisogna percorrere 300 chilometri per avere la prima officina in grado di eseguire le stesse operazioni possibili, cioè a Napoli; verso nord altra officina in grado di eseguire interventi sui locomotori è a 242 chilometri ed è a Foggia;

che da ciò si evidenzia la strategicità della posizione dell'officina di Taranto la cui chiusura renderebbe assolutamente ingovernabile la gestione dei locomotori e delle carrozze nel bacino considerato; sarebbe anzi necessario intervenire per potenziare e meglio integrare i servizi che detta officina potrebbe fornire in condizioni di efficienza e competitività,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda intervenire con urgenza per evitare l'eventuale chiusura o l'eventuale ridimensionamento della officina manutenzione rotabili di Taranto, che non risponderebbe alle esigenze del trasporto su rotaia delle Ferrovie dello Stato.

(3-00526)

BONAVITA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che sulla stampa sono apparse le seguenti notizie:

la regione Marche avrebbe chiesto di separare la gestione Cartiere Milani di Fabriano dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per gravi carenze gestionali;

il consiglio d'amministrazione dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato non avrebbe predisposto il primo bilancio consolidato del gruppo entro il mese di settembre 1996, come si era impegnato a fare;

il lavoro dell'*advisor* nominato dal Ministro del tesoro per avere una visione chiara sulla situazione economica dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, in particolare per quanto riguarda le società partecipate, viene ostacolato dal *management*, che non avrebbe un ruolo di fattiva collaborazione;

i vertici dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato avrebbero presentato al CIPI un piano di ristrutturazione del gruppo, senza informare l'*advisor* e lo stesso Ministero del tesoro, referenti istituzionali dello stesso istituto;

considerato che tali notizie hanno prodotto gravi preoccupazioni per i lavoratori dell'Istituto e delle consociate e nell'opinione pubblica,

si chiede di sapere se corrispondano al vero le notizie sopra indicate ed, in tal caso, quali provvedimenti il Ministro del tesoro intenda assumere per portare trasparenza nella gestione dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

(3-00527)

MANZI, MARCHETTI, RUSSO SPENA. – *Ai Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che gli scriventi hanno già presentato su questo problema ben due interrogazioni (4-07990 e 4-08155) nella precedente legislatura per

sollecitare una risposta, interrogazioni che purtroppo non hanno avuto seguito; eppure si tratta di problemi umani che si trascinano da cinquant'anni;

che nel febbraio scorso il comune di Trieste, dinanzi alla richiesta della signora Anna Maria Principi, via del Bergammo 11 (Trieste), di sapere in quale maniera fosse possibile risolvere la situazione anagrafica dei suoi congiunti deportati e morti ad Auschwitz, ma risultanti ancora vivi nei registri della città, rispondeva invitando la signora a rivolgersi alla commissione per la ricostruzione degli atti di morte e di nascita dei militari caduti in guerra, che ha sede presso il Ministero della difesa di Roma;

che in sostanza si invitava l'interessata a rivolgersi alle famose due commissioni che si riuniscono due volte l'anno e che in questi cinquant'anni, stante le notizie che circolano in quegli uffici, avrebbero accumulato montagne di pratiche inevase,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire rapidamente per dare una risposta urgente e definitiva a questi cittadini colpiti nei loro affetti più cari, che a distanza di cinquant'anni sono ancora in attesa di risposta da parte dello Stato.

(3-00528)

MANZI, MARCHETTI, RUSSO SPENA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* – Premesso:

che già nel febbraio 1993, in occasione della sua visita alla Risiera di San Sabba, il Presidente della Repubblica si era dimostrato molto sensibile alla soluzione del problema del riconoscimento dei diritti degli internati ed ex perseguitati razziali o politici;

che nei tre anni successivi alcune sentenze della Corte dei conti hanno dato torto alla commissione ministeriale preposta (hanno reso giustizia ad un centinaio di triestini deportati nel 1944 nel campo di concentramento tedesco di Muhldorf, dipendente da quello più famoso di Dachau), ufficialmente riconosciuto tale dalla Gazzetta ufficiale della Repubblica federale tedesca (cartolina 8/12); poichè purtroppo la commissione ministeriale sta attualmente respingendo le loro domande, anche se suffragate da una attestazione prefettizia e dalla Gazzetta ufficiale di un paese appartenente alla Comunità europea, gli interessati dovranno per forza rivolgersi tutti alla Corte dei conti che purtroppo richiede anch'essa tempi non brevi per avere una risposta;

che essi sono «condannati» a sopravvivere non solo fino alla sentenza, ma anche per ulteriori due anni, necessari per ottenere dal Ministro del tesoro l'assegno vitalizio di benemerenzza con relativi arretrati;

che la stessa cosa avviene per un altro centinaio di cittadini italiani prima residenti in Dalmazia, deportati nella Risiera di San Sabba, ai quali la commissione non ha riconosciuto i previsti benefici di legge, chiesti sin dal 1981, e che anch'essi attendono con fiducia una sentenza della Corte dei conti che prima di morire riconosca i loro diritti,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario verificare perchè la Corte dei conti riconosca come valide le argomentazioni

e le richieste di questi nostri concittadini e la commissione ministeriale insista nel diniego, creando malcontento e molti disagi agli interessati.
(3-00529)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SARACCO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*

– Premesso:

che il 23 novembre 1996 è scaduto il termine per la conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, recante «Misure urgenti per il rilancio economico e occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata»;

che il provvedimento non essendo stato convertito in legge (nè reiterato in osservanza della nota sentenza della Corte costituzionale) è quindi decaduto;

che permangono le ragioni che erano alla base del decreto-legge di cui si tratta, in vigore ormai da circa 2 anni a seguito di numerose reiterazioni intervenute;

che sulla base di tale decreto-legge e nella ragionevole presunzione che esso fosse convertito in legge molti comuni italiani hanno riorganizzato il servizio urbanistica ed edilizia privata basandosi su una maggiore e responsabile partecipazione degli operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere edilizie minori;

che il decadere di detto decreto riproporrà procedure autorizzative inutilmente lunghe, complesse e costose, determinando ingiustificati disagi per i cittadini e per la pubblica amministrazione,

si chiede di sapere se non si ritenga di porre urgentemente mano a iniziative adeguate affinché i contenuti, di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, entrino sollecitamente a pieno titolo nell'ordinamento del nostro paese contribuendo a essenzializzare le procedure ed a corresponsabilizzare operatori pubblici e privati nella gestione del patrimonio edilizio e del territorio.

(4-03236)

SARACCO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella città di Canelli (in provincia di Asti) hanno sede da oltre 30 anni gli uffici della pretura;

che la giurisdizione comprende una ventina di comuni del circondario;

che la città di Canelli dista circa 30 chilometri da Asti, capoluogo di provincia;

che nella città di Canelli e nel circondario è in attività una molteplicità di aziende che si avvalgono della pretura per una serie di adempimenti (vidimazione dei registri d'impresa, certificazioni, eccetera);

che la pretura ed i connessi servizi rappresentano un importante punto di riferimento, non solo per la sollecita amministrazione della giustizia, ma anche per l'equilibrata presenza di opportunità indotte sul ter-

ritorio che esercitano, di fatto, funzioni deterrenti verso comportamenti asociali;

che la pretura espleta 2.000 pratiche l'anno, di cui 250 cause civili, oltre un centinaio di cause penali ed altrettanti pignoramenti;

che la pretura è ospitata gratuitamente in locali di proprietà del comune, il quale si fa inoltre carico di tutta la spesa di gestione e di manutenzione dell'immobile;

che è stato approvato dagli organi competenti un piano di ristrutturazione e di ampliamento dei locali della pretura, comportante una spesa di 500 milioni;

che recentemente s'è appreso che sarebbe stata assunta la decisione di sopprimere la sede della pretura di Canelli,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire per consentire la permanenza della pretura di Canelli;

se non si ritenga essenziale salvaguardare e sviluppare le funzioni della pretura in oggetto, già sottolineate dagli approvati lavori di ristrutturazione ed ampliamento della sede e dall'egregia ed apprezzata attività finora svolta; ciò in coerenza con l'orientamento generale prevalente di mantenere e incrementare iniziative di decentramento sul territorio di poteri e funzioni, attesa per di più la circostanza pratica che, con la ventilata soppressione della pretura di Canelli, tutto il carico di lavoro graverebbe sul tribunale di Asti, già oberato di incombenze, con uffici e aule congestionate dai procedimenti di competenza, senza parlare della insopprimibile esigenza di una giustizia sollecita ed efficiente, veramente vicina ed al servizio della persona.

(4-03237)

PEDRIZZI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che a numerose aziende agricole della provincia di Latina (circa 300) è stato redatto verbale, con una multa di lire 500.000, per non aver presentato in tempo utile la documentazione giustificativa del gasolio agricolo usato nel 1995;

che è nota la scarsa dimestichezza dei produttori agricoli con le carte e le denunce, della qual cosa fino allo scorso anno si faceva ammenda con una multa di lire 50.000;

che il decreto-legge n. 504 del 1995 ha elevato in maniera persecutoria la multa;

che la maggior parte dei verbali è stata redatta nel mese di novembre, fuori tempo massimo per usufruire del condono (con pagamento del 15 per cento), di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi da 170 a 176,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre che il termine del 30 settembre 1996 sia riaperto per permettere ai produttori agricoli interessati di mettersi in regola senza dover sborsare la somma completa, sproporzionata e insostenibile per operatori di una agricoltura già tanto provata.

(4-03238)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il 19 novembre 1996 gli utenti della linea ferroviaria Biella-Novara (treno 4810 che si forma a Novara con partenza alle ore 18.22) soffrivano per la rottura delle due motrici; esse erano partite in condizioni già precarie e con 10 minuti di ritardo (arrivo a Casaleggio alle ore 19, in 28 minuti invece dei 13 previsti); si sono definitivamente arrestate a Casaleggio; tale episodio non è che l'ultimo dei numerosi disagi cui sono sottoposti da vari anni i viaggiatori della linea;

che già nell'aprile 1993 in una lettera 216 viaggiatori denunciavano ai parlamentari, alle istituzioni, all'opinione pubblica ed ai responsabili delle Ferrovie sia la situazione di grave degrado sia l'incongruenza del disservizio con la recente ultimazione di lavori di «ristrutturazione» della tratta (aprile 1991-giugno 1992) con pesanti costi per la collettività e per l'erario (tra i 25 e i 30 miliardi di lire);

che il materiale rotabile è obsoleto, indecoroso, insicuro e inadeguato e molte opere civili delle stazioni appaiono incompiute o incomplete, tanto che «le nuove generazioni, per recarsi a Milano, usufruiscono paradossalmente di un servizio ferroviario peggiore di quello offerto trent'anni fa»;

che gli impegni assunti nel 1993 dal Ministro dei trasporti, onorevole Raffaele Costa, per l'ammodernamento della linea e la sostituzione delle motrici obsolete con altre di più recente costruzione, non hanno trovato attuazione nonostante le ripetute denunce all'opinione pubblica;

che, benchè i problemi rimangano immutati, il prezzo dell'abbonamento è passato da lire 85.000 a lire 104.000 dal 1° agosto 1996 ed ulteriori aumenti tariffari sono previsti dal nuovo piano ferroviario,

l'interrogante chiede di sapere:

con quali provvedimenti si intenda risolvere i problemi legati sia al cattivo funzionamento che alla carente gestione della linea ferroviaria Biella-Novara;

come si intenda procedere per far fronte all'obsolescenza e all'inadeguatezza del materiale rotabile utilizzato;

quale sia stato il costo dell'intervento effettuato in materiale rotabile e strutture dal 1990 ad oggi nel tratto Biella-Novara;

come si giustifichi, nonostante i lavori di ristrutturazione effettuati con forti costi per l'erario, il fatto che oggi il disagio e il disservizio siano ancora sostanzialmente inalterati.

(4-03239)

SEMENZATO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la Stream sta facendo in questi giorni una grande campagna pubblicitaria offrendo abbonamenti a servizi televisivi di vario tipo, dai film agli eventi artistici, sportivi e culturali;

che nel «Corriere dello Sport» di martedì 3 dicembre 1996 appariva anche la seguente pubblicità: «Stasera, 20,45, Newcastle-Metz. Dopo Polonia-Moldova, arriva in diretta su Stream la Coppa UEFA», volendo con ciò indicare la possibilità di ricevere trasmissioni in diretta;

che telefonando al numero verde presente nella pubblicità si viene informati della possibilità di ricevere il servizio TV via cavo con la sola stipula dell'abbonamento che comprende l'acquisizione dell'apposito decodificatore e con l'unica condizione di una abitazione raggiunta dal cablaggio Telecom;

che non risulta che la Stream abbia o possa avere con l'attuale legislazione concessioni da parte del Ministero per dette trasmissioni;

che non risulta che la Stream abbia alcuna autorizzazione per la gestione commerciale di questi servizi;

che risulta invece aver già ricevuto una diffida da parte del Ministero per tale campagna pubblicitaria, diffida di cui non ha evidentemente tenuto alcun conto;

considerato che sfugge allo scrivente:

se si tratti di pubblicità che lancia un prodotto che poi non si è in grado di fornire incorrendo con ciò nell'ipotesi di pubblicità ingannevole con il fine di affermare un marchio e di forzare l'attuale dibattito sulla possibilità della STET di entrare nel settore delle televisioni;

se invece si tratti di abbonamenti concretamente messi in atto e quindi di una iniziativa condotta al di fuori dalla legislazione vigente e con forti alterazioni del mercato delle telecomunicazioni dato che la Stream userebbe in forma privilegiata e monopolistica la sua appartenenza al gruppo STET a danno di altri possibili concorrenti,

si chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo di fronte alla decisione della Stream di non tenere alcun conto della diffida già avanzata.

(4-03240)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che in tema di gestione del pentitismo vi sono fenomeni estremamente inquietanti quali:

dichiarazioni di pentiti o collaboratori di giustizia che apparirebbero addirittura il frutto di «suggerimenti» con evidente deviazione della corretta amministrazione della giustizia;

casi di assoluta infondatezza delle dichiarazioni che, evidentemente, si sono rivelate solo il frutto di un momento di «professionismo» del dichiarante e non di reale resipiscenza del medesimo;

che addirittura appare che, non potendo più provvedere alla sicurezza dei pentiti, lo Stato li abbia compensati con liquidazioni miliardarie;

che vi sono stati altresì trasferimenti di giudici collegiali per sentire la testimonianza di soggetti che all'ultimo momento l'hanno rifiutata causando i relativi, gravosi costi;

che l'arroganza di tali soggetti è arrivata addirittura a far sì che in aula vi siano state minacce agli avvocati della difesa senza alcuna immediata conseguenza;

che ancora sono noti gravi fatti di reato da parte di soggetti che hanno approfittato del loro *status* di pentito che in concreto li ha agevolati per la commissione dei medesimi,

si chiede di conoscere:

quali e quanti procedimenti penali siano pendenti o definiti nei confronti di soggetti pentiti e/o ammessi a programmi di protezione finanziati dallo Stato, in base a fatti successivi all'avvio del programma di protezione;

se non sia opportuno individuare dei criteri che rendano il valore di questa fonte di prova il più oggettivo possibile e, quindi, tutelare il primario interesse dello Stato alla certezza del diritto;

quali siano le erogazioni dello Stato per i programmi di protezione;

se siano state calcolate e a chi siano addossate le spese sostenute dallo Stato per le trasferte inutili dei collegi giudicanti;

se vi siano stati dei provvedimenti o procedimenti nei confronti dei pentiti che, insultando la difesa, hanno risposto solo alle domande del pubblico ministero offendendo la giustizia ad evidenti fini di lucro.

(4-03241)

DOLAZZA. – Ai Ministri di grazia e giustizia, delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. – Premesso:

che l'attività di intercettazione delle utenze telefoniche ai fini di giustizia può essere svolta legalmente solo su decreto nominativo dell'autorità giudiziaria;

che tali attività richiedono la collaborazione di tecnici della Telecom e/o di altre società concessionarie del servizio radiotelefonico, cui vengono pagate fatture corrispondenti;

che esiste una precisa ed insuperabile inconciliabilità fra le intercettazioni autorizzate dall'autorità giudiziaria e quelle, infinitamente più numerose, che risultano pagate alla Telecom e/o ad altre società concessionarie del servizio radiotelefonico,

si chiede di conoscere quante intercettazioni telefoniche siano state autorizzate dall'autorità giudiziaria ed eseguite in ogni distretto di corte d'appello dal 1992 alla data di presentazione della presente interrogazione, quali somme siano state pagate in ogni distretto alla Telecom e/o ad altre società concessionarie del servizio radiotelefonico per attività di intercettazione autorizzate, quali somme siano state pagate per le intercettazioni del traffico telefonico fra l'Italia e l'estero con specifico riferimento alla centrale installata a Messina.

Risultando all'esponente che le somme che la Telecom incassa per intercettazioni telefoniche siano di gran lunga superiori a quelle che dovrebbe incassare per le sole intercettazioni autorizzate, si chiede quindi di sapere:

se tale dato corrisponda al vero; se è vero quanto sopra ne deriva che la Telecom incassa denaro con fatture false in quanto non corrispondenti alla reale prestazione effettuata e in questo caso chi paghi,

quale sia il reale rapporto sottostante e perchè comunque non vi siano procedimenti penali conosciuti per tali fatti; se invece gli introiti sono corrispondenti ai servizi prestati, quali siano i nominativi dei soggetti che hanno commissionato tali servizi e se di tali fatti sia a conoscenza l'autorità giudiziaria;

se comunque in ipotesi l'amministrazione della giustizia paghi alla Telecom per intercettazioni telefoniche per le quali non esiste provvedimento giurisdizionale inservibile all'interno di un determinato processo penale;

se risulti che la Corte dei conti abbia rilevato tali incongruenze nelle ordinarie verifiche di bilancio.

(4-03242)

PIERONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il signor Tiziano Donati, nato a Reggio Emilia il 23 giugno 1956, residente a Firenze in via Lippi e Macia 1B, insegnante di scuola elementare dall'anno 1979 all'anno 1995, è affetto da emofilia grave di tipo B con infezioni da HBV, HCV, HIV e alterazioni articolari multiple, come da patologia accertata in data 6 maggio 1993 dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile;

che al suindicato cittadino è stata riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa del settantacinque per cento;

che la malattia congenita da cui il signor Donati è affetto (emofilia) ma soprattutto le sue gravissime e irreversibili complicanze, dovute a conseguenti trasfusioni infette da parte della struttura sanitaria pubblica, comportano e producono una costante e crescente sofferenza psicofisica, resa più grave dalla consapevolezza di una prognosi infausta, entro termini più o meno brevi;

che, considerato che il signor Donati, come migliaia di altri cittadini, si trova nelle condizioni sopra descritte per colpevole negligenza e/o inefficienza della struttura sanitaria pubblica, lo Stato deve adottare misure di equa e adeguata riparazione a un simile danno almeno sotto il duplice aspetto assistenziale ed economico, con il riconoscimento di indennizzo e/o indennità che permettano all'interessato una sopravvivenza dignitosa e autosufficiente, cosa che costituirebbe, tra l'altro, un'ulteriore e utile terapia, insieme alla terapia farmacologica, per alleviare preoccupazioni e sofferenze;

che la pratica del signor Tiziano Donati presso il Ministero della sanità è contraddistinta da numero di protocollo L.210/831/92; l'indennizzo annuo non reversibile che gli è stato conferito è di lire 13.245.600, quinta categoria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

che un simile indennizzo a un cittadino che a quarant'anni non è più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e che ha soltanto poco più di diciassette anni di lavoro ai fini pensionabili è iniquo e inadeguato non tanto – come è evidente – rispetto al grave danno biologico subito, ma rispetto all'esigenza di una sopravvivenza dignitosa e finanziariamente autosufficiente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile e urgente intervenire perchè il signor Tiziano Donati possa ricevere un indennizzo adeguato e in tempi brevi, visto che in simili situazioni i tempi tradizionali della burocrazia non fanno che aggiungere iniquità a iniquità;

quanti siano i casi analoghi a quello descritto e come si intenda agire perchè questi cittadini siano almeno risarciti garantendo loro, in tempi rapidi, una sopravvivenza dignitosa e autosufficiente dal punto di vista economico.

(4-03243)

SALVATO, MARINO, MANZI, CARCARINO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che lo stabilimento della Birra Peroni di Napoli dal 1985 ad oggi ha ridotto di oltre 500 unità gli organici;

che l'ultimo esubero di 85 unità è stato dichiarato nel novembre 1995;

che un anno fa, dopo innumerevoli trattative, si giunse con la mediazione del Ministero del lavoro ad una intesa per la quale per la metà circa di questi lavoratori in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia furono avviate le procedure di mobilità (legge n. 223 del 1990) mentre per l'altra metà fu chiesta la cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi;

che oggi, a distanza di un anno, si ripropone il problema in vista della scadenza della cassa integrazione guadagni straordinaria;

che la situazione appare ancora più grave vista l'indisponibilità della società Birra Peroni a far rientrare nello stabilimento le 40 unità poste in cassa integrazione guadagni straordinari;

che inspiegabile appare l'orientamento della commissione ministeriale al non riconoscimento della richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria da parte dell'azienda visto che la suddetta intesa era stata raggiunta con la mediazione del Ministero del lavoro;

considerato:

che l'azienda ha dichiarato la chiusura totale dello stabilimento campano di Battipaglia;

che tale drammatica situazione sarà affrontata presso la «Task force» della Presidenza del Consiglio come richiesto dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria e dal coordinamento delle rappresentanze sindacali unitarie,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda urgentemente predisporre per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e il consolidamento delle attuali realtà produttive della società Birra Peroni presenti in una realtà, quale quella della regione Campania, dove il tasso di disoccupazione ha raggiunto ormai livelli insostenibili.

(4-03244)

VEDOVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 2 dicembre 1966 si è tenuta presso il tribunale di Novara una affollata assemblea, promossa dal sindacato avvocati e pro-

curatori e dall'ordine degli avvocati, nel corso della quale è stata evidenziata, con accenti di grande preoccupazione, la grave situazione che si è determinata a causa del pesante arretrato dei processi civili;

che tale situazione si è venuta determinando per il sommarsi nel tempo di numerose difficoltà, ma da ultimo le carenze d'organico dei magistrati giudicanti che ne hanno causato un ulteriore deterioramento: l'organico di 10 magistrati è coperto attualmente da 8 posti ed uno dei magistrati in servizio è in astensione obbligatoria per maternità fino ad aprile 1997;

che al servizio penale – dibattimentale – compresa la corte d'assise – sono attualmente destinati il presidente di sezione e 3 magistrati, dovendo entro il 30 maggio 1997 esaurire anche 215 processi penali cosiddetti di «vecchio rito» oltre ad attendere alla materia del lavoro, dell'agraria, alla volontaria giurisdizione ed alla esecuzione immobiliare;

che al servizio civile – contenzioso e non contenzioso – compresi i procedimenti in materia di famiglia e di stato e le procedure concorsuali, sono destinati 2 soli giudici oltre al presidente: si tratta di circa 5.800 procedimenti; questo ha comportato il differimento della trattazione di parte di essi fino all'aprile 1997 e la sospensione di altri senza prefissazione di data; la evidente difficoltà di gestione del servizio civile è aggravata in modo preoccupante dalla necessità che i 2 magistrati ad esso addetti sostituiscano frequentemente, con impegni di lunga durata, i colleghi del settore penale nelle udienze dibattimentali per le note ragioni della «incompatibilità» affermata da recenti pronunce della Corte costituzionale; l'urgenza di coprire i posti vacanti – 2 di giudice e uno di presidente di sezione – è di assoluta evidenza,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per evitare che, nell'ambito territoriale di competenza del tribunale di Novara, la denegata giustizia in materia civile ingeneri ulteriore sfiducia nel rapporto tra i cittadini e lo Stato;

in particolare se non si ritenga, di fronte alle note attuali carenze di disponibilità per la copertura dei posti e in attesa della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di fare in modo che si eviti di assegnare magistrati ad uffici già ritenuti in condizione di essere soppressi, operando in via provvisoria e immediata attraverso le applicazioni dagli uffici del centro distrettuale che hanno minori impegni di udienza rispetto ai magistrati assegnati agli uffici di media dimensione;

se non si ritenga di avviare opportuni accertamenti per verificare se l'attuale assegnazione dei magistrati nel distretto risponda alle reali esigenze e a criteri di efficienza a cui anche l'amministrazione della giustizia deve attenersi.

(4-03245)

DOLAZZA. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. – Premesso:

che ha suscitato, oltre che corale partecipazione alle esequie, notevole allarme sociale la circostanza in cui ha trovato la morte in Sove-

rato, il 28 novembre 1996, Nicola Martelli, stimato cittadino di quella cittadina della zona jonica della provincia di Catanzaro, in Calabria;

che, in particolare, ha suscitato negativa impressione presso la popolazione apprendere come lo stesso Nicola Martelli, gravemente sofferente per una grave cardiopatia e due pregressi ictus cerebrali, fosse sottoposto a controlli vessatori e particolarmente stressanti, al di fuori di ogni necessità, dalle forze di polizia incaricate di controllarne la permanenza in casa durante la notte, con conseguenze gravissime per un cittadino portatore delle patologie di cui appunto era sofferente Nicola Martelli, fino a ipotizzare che quei controlli effettuati con le particolari modalità abbiano contribuito in misura condizionante a causarne la morte;

che i sospetti espressi in tali termini, con grave pregiudizio per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, hanno trovato ulteriore innesco nella sottrazione dall'abitazione di Nicola Martelli del suo libretto personale nel quale venivano segnati i controlli di polizia effettuati anche per 3-4 volte in ore notturne, quasi a voler sottrarre la prova di una simile, penosa realtà,

si chiede di conoscere:

quali autorità e per quali ragioni avessero disposto i controlli circa la presenza in casa, in ora notturna, di Nicola Martelli;

se e da chi fosse stato previsto che quei controlli si svolgessero con modalità particolarmente gravose e stressanti col continuo risveglio di un cittadino peraltro gravemente malato;

se non fosse possibile, per tale ragione, disporre diverse forme di controllo, che, soddisfacendo eventuali esigenze di polizia, evitassero tali trattamenti dannosi e vessatori;

per quali ragioni sia stato sottratto e da chi il libretto su cui erano segnati i controlli notturni fatti a Nicola Martelli;

quali provvedimenti si intenda prendere perchè tale libretto venga restituito ai familiari di Nicola Martelli e perchè, in futuro, non debbano più ripetersi situazioni similari che discreditano le istituzioni senza alcun vantaggio per la società e con sicuro danno per i singoli cittadini.

(4-03246)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia. – Premesso:

che il quotidiano «La Repubblica» del 27 novembre 1996 dà notizia che un jet dell'Alitalia MD-80 in servizio sul primo volo della mattina Bari-Roma del giorno precedente, causa il blocco di un motore durante il volo, ha dovuto far rientro all'aeroporto di partenza;

che il quotidiano «La Repubblica» del 27 novembre 1996 dà notizia che il giorno precedente sull'aeroporto di Verona-Villafranca, poco dopo l'imbarco dei passeggeri diretti a Roma, in uno dei due turboreattori di un jet Fokker 100 dell'Alpi Eagles si generavano emissioni di fumo in misura tale da indurre il comandante a disporre lo sbarco dei passeggeri e quindi la cancellazione del volo per cause tecniche;

che il 1° dicembre 1996, essendo stata riscontrata un'incrinatura al trasparente di un oblò di un jet dell'Alitalia in partenza da Milano-Li-

nate per Roma-Fiumicino, il volo stesso veniva cancellato ed i passeggeri erano riprotetti sul volo successivo;

che il 4 dicembre 1996 s'è appreso del provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione (su segnalazione del Registro aeronautico italiano) del fermo di aeromobili Fokker 100 della compagnia Alpi Eagles per riferite irregolarità nella notifica di anomalie in volo e nella gestione di parti di ricambio;

che il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo non hanno fatto pervenire risposta agli atti di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica:

4-01148 del 15 luglio 1996 (relativo ad inconvenienti ad aeromobili MD-11 dell'Alitalia);

4-01252 del 17 luglio 1996 (in riferimento ad avaria su aeromobile Boeing 747 dell'Alitalia);

4-02262 del 9 ottobre 1996 (in occasione di un incidente presso l'aeroporto di Torino-Caselle e sui controlli su aeromobili da trasporto dei paesi dell'Est);

4-02633 del 30 ottobre 1996 (inconveniente ad MD-80 dell'Alitalia);

4-02777 del 6 novembre 1996 (anomalie in volo ad aeromobili MD-80 dell'Alitalia sui voli AZ2043 del 29 ottobre 1996 ed AZ2006 del 28 ottobre 1996 e Fokker 100 della compagnia Alpi Eagles in servizio da Venezia a Roma);

4-02950 del 19 novembre 1996 (atterraggio d'emergenza sull'aeroporto «Marco Polo» di Venezia-Tessera dell'aeromobile MD-80 dell'Alitalia in servizio sul volo AZ1463 da Milano-Linate a Brindisi-Casale per avaria ad un motore e vibrazioni anomale);

che per quanto riguarda gli aeromobili MD-80, essendo questo jet in servizio in tutto in mondo in varie centinaia di esemplari senza manifestare rilevanti anomalie, le cause degli inconvenienti lamentati su voli Alitalia devono presumibilmente essere ricercate nell'ambito nazionale;

che a pagina 1644 dell'agenzia di stampa Air Press (n. 43, anno 38°) si legge che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alla legge n. 808 del 1985 sugli «interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico», ha istituito «una commissione che esaminerà i problemi normativi, i temi di ricerca e sviluppo e le esigenze di ulteriore internazionalizzazione del settore al fine di inserire in tale contesto, più generale, il piano di settore per l'industria aeronautica» e che di questa commissione, tema di un altro atto di sindacato ispettivo, fa parte fra gli altri l'attuale presidente del Registro aeronautico italiano, ente di diritto pubblico preposto alla sorveglianza tecnica dell'aviazione civile sotto il controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione;

che l'essere pervenuti ad una conclusione formale, dopo anni di trattative, relativa al rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti del Registro aeronautico italiano (RAI), non ha normalizzato l'atmosfera di lavoro nell'ambito di detto ente, peraltro formalmente privo di presidente poichè all'attuale - già impegnato nel menzionato incarico al Ministe-

ro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in altro incarico al Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA) – il mandato è scaduto e non è rinnovabile, senza che il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia provveduto a nominare il successore,

si chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Presidente del Consiglio e dei Ministri interrogati in relazione al succedersi di episodi, sbrigativamente definiti «anomalie in volo» (cui si riferisce il presente atto ispettivo e quelli, citati, ai quali lo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione persiste nel rifiutarsi a rispondere), in cui vengono a trovarsi coinvolti aeromobili e della flotta Alitalia ed in particolare MD-80 e della Alpi Eagles di tipo Fokker 100;

in dettaglio, i motivi per i quali siano stati fermati a terra gli aeromobili Fokker 100 della compagnia Alpi Eagles e perchè il provvedimento sia stato adottato circa un mese dopo la prima segnalazione comparsa sulla stampa (e riportata con atto di sindacato ispettivo 4-02777 dell'interrogante) di incidente a Fokker 100 della stessa compagnia;

se il Ministro dei trasporti e della navigazione assumendo tutte le responsabilità in proposito anche in riferimento ad atti a futura memoria sia in condizioni di escludere tassativamente che le citate «anomalie in volo» cui ricorrentemente stanno incorrendo soprattutto aeromobili MD-80 della flotta Alitalia siano da addebitarsi a non adeguato controllo tecnico – in un momento di delicata transizione per il gruppo pubblico di trasporto aereo – da parte del Registro aeronautico italiano (ente gestito da undici anni con criteri di rigida «centralizzazione personalizzata») in generale ed in particolare alle specifiche condizioni in cui si è venuto a trovare lo stesso Registro aeronautico italiano anche per il fatto che il presidente, oltre ad essere privo di valido mandato, debba necessariamente devolvere il proprio impegno al citato incarico di recente conferitogli dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed a quanto comporta la carica di Presidente del comitato tecnico del Centro italiano di ricerche aerospaziali, trascurando inevitabilmente la cura del Registro aeronautico italiano;

di quali elementi di fatto il Presidente del Consiglio ritenga di avvalersi per tranquillizzare l'opinione pubblica e per spiegare a quest'ultima sia il sintetizzato susseguirsi di «anomalie di volo» a bordo di aeromobili del gruppo pubblico di trasporto aereo e della compagnia Alpi Eagles sia il persistente silenzio e l'inspiegabile inerzia del Ministro dei trasporti e della navigazione in riferimento alle inadempienze dei servizi di controllo tecnico e di sicurezza del volo dipendenti o sotto la tutela dello stesso Ministro dei trasporti e della navigazione;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga urgente ed opportuno raccomandare agli organi competenti della magistratura inquirente un approfondimento delle cause determinanti il sintetizzato susseguirsi di «anomalie di volo» a bordo di aeromobili del gruppo pubblico di trasporto aereo e della compagnia Alpi Eagles.

(4-03247)

DOLAZZA. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il crescendo del numero di casi in cui pacchi e anche raccomandate affidati per il trasporto ed il recapito all'Ente poste italiane (EPI) vengono abusivamente aperti e manomessi ha raggiunto livelli intollerabili;

che per quanto è dato di conoscere i controlli in proposito effettuati dall'EPI si limitano ad una verifica ottica alla quale fa seguito, nel caso di effrazione visibile, un controllo del peso; nel caso il valore di quest'ultimo corrisponda a quello indicato nel documento vettoriale, il collo viene fatto proseguire al destinatario per il quale la scelta consiste solo nell'accettarlo o respingerlo «a scatola chiusa» oppure nel presentare alle autorità amministrative ricorsi costosi ed a lungo esito;

che l'inconveniente segnalato apporta gravi danni alle aziende di *postal market* (già in difficoltà per l'arbitrario aumento delle tariffe postali) e le induce a servirsi di corrieri privati,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali l'EPI non abbia attivato e non attivi appropriati servizi di sorveglianza sulla corrispondenza tutta;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover richiamare l'attenzione della competente autorità giudiziaria sulle omissioni di sorveglianza segnalate;

se il Ministro delle poste, tenendo altresì conto degli altri ripetitivi disservizi dell'EPI, non ritenga di disporre l'avvio immediato da parte di investigatori indipendenti di un'indagine amministrativa e di merito sulle omissioni da parte dello stesso EPI sia per quanto riguarda un'adeguata sorveglianza della corrispondenza che gli viene affidata dall'utenza pagante ad elevati canoni di vettura sia circa presumibili comportamenti predeterminatamente volti a favorire indebitamente corrieri privati;

se dinanzi alla persistente incapacità della dirigenza dell'EPI ad adempiere in modo minimamente accettabile agli impegni di servizio che lo Stato ha affidato in concessione con le onerose contropartite previste dal contratto di legge il Ministro non ritenga di informare con chiarezza l'utenza circa l'opportunità di affidarsi a corrieri privati;

se, approssimandosi la scadenza del periodo entro il quale l'EPI avrebbe dovuto attuare quanto stabilito dal contratto di legge, non abbia predisposto sia studi appropriati per modificare il rapporto fra lo Stato e l'EPI stesso sia verifiche volte ad accertare il possesso da parte dell'attuale dirigenza dell'Ente delle capacità di gestire correttamente quest'ultimo.

(4-03248)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e dell'ambiente.* – Premesso:

che il sindaco del comune di Orio al Serio ha chiesto una vasta area, iscritta al demanio dello Stato-ramo trasporti, che attualmente costituisce sedime dell'aeroporto di Bergamo;

che le direzioni competenti delle finanze e dei trasporti hanno espresso parere favorevole per la cessione di detta area, ritenuta non necessaria per lo sviluppo dell'aeroporto di Bergamo;

che la predetta area non può essere destinata a zona edificabile sia per gli aspetti di inquinamento acustico ed ambientale derivanti dall'esercizio dell'attività aeronautica, sia per i vincoli di salvaguardia operanti nelle aree adiacenti agli aeroporti, sia infine per la sicurezza dei residenti nelle aree limitrofe al movimento degli aeromobili;

che l'operazione potrebbe comportare una speculazione edilizia;

che, invece, l'unica destinazione possibile per la predetta area è a verde pubblico, al fine di ottenere un'attenuazione del livello sonoro per i centri abitati già esistenti,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali i Ministeri competenti abbiano espresso parere favorevole alla cessione dell'area;

la reale destinazione d'uso della predetta area;

quali vincoli siano stati posti nei confronti del comune di Orio al Serio al fine di garantire nel tempo l'unica destinazione possibile a verde pubblico per detta area, vincoli che dovrebbero costituire condizioni essenziali e permanenti per la cessione dell'area.

(4-03249)

SPERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che nella risposta all'interrogazione 4-00021 è stato precisato che l'illuminazione autostradale è disciplinata «in conformità alle norme tecniche del Consiglio nazionale delle ricerche del 15 aprile 1983, n. 90, paragrafo 4-5», si chiede di sapere in virtù di quale diversa ed eccezionale norma l'autostrada Roma-Fiumicino, peraltro a percorrimiento gratuito rispetto ad altri tratti autostradali di collegamento di città ad aeroporti, risulti interamente dotata di illuminazione.

(4-03250)

WILDE. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'inter-no e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 9 ottobre 1996 con protocollo n. 17656 è stato sottoscritto un documento relativo al «processo verbale di consegna», tra il dipartimento lavori pubblici della provincia di Brescia ed il comune di Sirmione, relativo al declassamento del tratto stradale della provinciale n. 14, dalla statale n. 11 fino al centro storico di Sirmione, dal chilometro 0 al chilometro 2,5;

che il comune di Sirmione assume così la gestione e la manutenzione, a decorrere dalla data del presente verbale, e la consegna comprende tutte le pertinenze stradali con esclusione di eventuali appezzamenti facenti parte del patrimonio provinciale con numero di mappa proprio;

che il verbale è esecutivo dalla suindicata data in pendenza della superiore approvazione degli enti interessati,

si chiede di sapere:

se tale *iter* sia da ritenersi regolare a tutti gli effetti di legge, visto che dalla data del 9 ottobre 1996 la provincia di Brescia ritirerà il proprio personale di sorveglianza in servizio lungo il tratto di strada, e quindi se il comune di Sirmione abbia ottemperato alla sostituzione e in tale evenienza con quale atto;

se tale declassamento sia supportato dalle delibere di giunta o delibere-quadro della provincia di Brescia e da delibere del consiglio comunale di Sirmione in relazione all'accantonamento obbligatorio per spese di manutenzione e personale;

se il comune di Sirmione abbia valutato le spese di manutenzione che nei prossimi anni dovranno essere scaricate sui cittadini sirmionesi per la manutenzione di 2,5 chilometri (asfaltature, marciapiedi, illuminazione e fognature);

se nel bilancio di previsione 1997 il comune di Sirmione abbia inserito la necessaria dotazione finanziaria alla manutenzione del suindicato tratto di strada;

che cosa voglia dire che il verbale di consegna è esecutivo dalla data del 9 ottobre 1996 «in pendenza della superiore approvazione degli enti interessati» ed in tal caso quale tipo di approvazione comune e provincia dovranno ancora produrre;

se la vertenza tra complesso «Primavera» e comune di Sirmione e complesso «Primavera» e provincia di Brescia relativa all'entrata-uscita dal complesso sulla provinciale n. 14 si sia risolta o rimanga tutt'ora aperta e separata;

se il PUT (piano urbano del traffico) del comune di Sirmione preveda una diversa destinazione dell'attuale, suindicata strada e se sia prevista, in parte anche la chiusura per attuare una zona pedonale, eventualmente in base a quali presupposti e quali garanzie.

(4-03251)

TABLADINI, WILDE, PERUZZOTTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che allo scrivente senatore Tabladini, come – si crede – ad altri parlamentari, è pervenuto in dono un libro, «Il caso Sergio Caneschi», inviato dalla signora Marilena Neri, vedova del professor Sergio Caneschi, già primario di neurologia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano;

che senza voler abbracciare, per mancanza di riscontri, le tesi sostenute nel libro stesso si evidenzia comunque un cinismo da parte di alcuni magistrati, nonché di alcuni giornalisti, che scredita entrambe le categorie;

che in particolare fa rabbrivire il passo in cui si espone come al professor Sergio Caneschi venga notificato in ospedale, subito dopo l'asportazione chirurgica di un polmone invaso da metastasi, l'avviso di garanzia per evasione in quanto il medesimo, recatosi in ospedale per accertamenti, come da permesso ottenuto dal magistrato, era costretto a trattenerci più a lungo per l'intervento operatorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'affievolimento di primari principi di umanità sia da imputarsi al «padreternismo» di alcuni magistrati, lontanissimi da quei concetti basilari filosofici che vogliono il dubbio figlio dell'intelligenza;

se non si ritenga inoltre di favorire un meccanismo che imponga ai magistrati, oltre ai severi esami inerenti le procedure giuridiche, anche alcuni test psicologici che mettano in luce eventuali devianze dalla norma;

se non si ritenga inoltre di favorire il passaggio rapido alle Camere di un disegno di legge che permetta ad un cittadino di ottenere immediato e giusto risarcimento, come avviene nelle nazioni a noi confinanti, quando giornalisti di pochi scrupoli spacciano per *scoop* menzogne ciniche che fanno passare attraverso l'immunità delle lungaggini processuali.

(4-03252)

SPECCHIA. – *Ai Ministri della difesa e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il monumento al Marinaio rappresenta per la città di Brindisi un importante patrimonio storico e culturale;

che il predetto monumento versa da anni in uno stato di abbandono e degrado;

che i lavori di restauro procedono con una lentezza esasperante;

che esso è privo della necessaria illuminazione notturna, in quanto delle 24 lampade che dovrebbero illuminare la zona durante le ore serali dal settembre 1995 ne sono restate in funzione soltanto 5 e che, per di più, il palo che illuminava il timone è sparito;

che il monumento al Marinaio è chiuso al pubblico dal 16 luglio 1992 e per poterlo visitare è necessario inoltrare domanda al comando della Marina militare di Brindisi la quale è competente a rilasciare l'autorizzazione alla visita;

che, qualora si sia provveduto a seguire l'*iter* burocratico richiesto e si sia in possesso della prevista autorizzazione, del monumento si può visitare solo il piano terra, in quanto l'ascensore è fuori servizio da diversi anni e le scale non sono praticabili in quanto non adeguate alle recenti norme antinfortunistiche,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda adottare affinché il monumento al Marinaio di Brindisi sia al più presto riportato alle condizioni di dignità e decoro che gli competono e perchè cittadini e turisti siano messi in condizione di poterlo agevolmente visitare.

(4-03253)

WILDE, LAGO, PERUZZOTTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che nel contesto Olivetti è sceso in campo direttamente il PDS chiedendo l'intervento del Governo ed il ministro Bersani avrebbe affermato che:

- a) è dubbio che la Olivetti possa farcela da sola;
- b) bisogna sapere chi comanda ad Ivrea;
- c) bisogna verificare da dove provengono le risorse;
- d) bisogna esaminare il progetto industriale;

che secondo il ministro Bersani «la crisi dell'Olivetti è potenzialmente un'occasione per rimontare il ritardo dell'informatizzazione del paese, considerato che il mercato italiano è suscettibile di uno sviluppo il cui volano può essere la pubblica amministrazione. Nel 1997 la massa spendibile per progetti già definiti è di 3.500-4.000 miliardi»;

che presso la 10ª Commissione del Senato sono terminate da pochi giorni le audizioni sulla Olivetti; la conclusione è che il solo giudizio che si può dare è quello di essere in presenza di una grande confusione, in quanto nessuno degli attori del contesto, interpellati in merito, ha saputo dare risposte chiare, anzi le ha eluse; l'unica realtà che è scaturita, dall'ennesima telenovela Olivetti, è la volontà politica del centro-sinistra-sindacati-Governo di attuare una strategia atta a difendere l'Olivetti, in relazione alla difesa del posto di lavoro, sfruttando un assolutamente non chiaro e tantomeno dimostrato ritardo nell'informatizzazione del paese;

che i veri risultati dell'Olivetti evidenziano che l'assistenzialismo di Stato ha coperto nelle varie fasi tutti gli errori commessi dal *management*, che ha utilizzato dotazioni finanziarie pubbliche, tutti gli ammortizzatori sociali possibili ed attuato operazioni finanziarie ingenti; basti pensare all'aumento di capitale di 2.217 miliardi richiesti nel 1995, ammontare quasi pari a quello relativo all'entrata in borsa (1995) di 14 nuove società per 2.600 miliardi,

si chiede di sapere:

se il ministro Bersani intenda trovare per l'Olivetti soluzioni, relative ad un non ben chiaro progetto industriale, solo per garantire al gruppo in forte difficoltà ordini per 3.500-4.000 miliardi e quindi se ciò non creerebbe di fatto un monopolio del settore a scapito della libera concorrenza; in tal caso quale sia il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

che importanza abbia per il Ministro sapere esattamente chi comanda ad Ivrea; in una *public company*, com'è attualmente l'Olivetti, dovrebbe essere l'assemblea a deciderlo e non l'azionista di riferimento, per cui si chiede di sapere anche se, non essendo più De Benedetti a comandare, non ci sarebbe più interesse nel supportare l'eventuale piano e se sia compito del Ministro pilotare tale passaggio che inevitabilmente dovrà essere discusso e combattuto in assemblea dai rappresentanti del fondo estero che detiene un notevole pacchetto di azioni;

come mai solo ora venga rivelata l'esigenza di accelerare i tempi per l'informatizzazione della pubblica amministrazione per ben

3.500-4.000 miliardi e quindi se si ravvisino interessi di parte e se ciò non configuri una sorta di assistenzialismo di Stato;

se per l'Olivetti non sia già un risultato aver evitato la commissione d'inchiesta e quindi se risulti quali siano i risultati delle indagini della Consob in relazione ai comportamenti dei vertici della società anche in merito alla veridicità e trasparenza dei bilanci a partire dal 1993;

in caso di aumento di capitale chi potrà garantire l'ennesima richiesta di denaro a costo zero e per un progetto che si basa su un limitato ordine derivante dal settore dell'amministrazione pubblica;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e della Guardia di finanza.

(4-03254)

ANDREOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per sapere se convenga nella necessità di una adeguata azione diplomatica – nazionale e europea – per sollecitare i paesi firmatari del Trattato di interdizione delle armi chimiche a perfezionare le procedure di ratifica; si è infatti di fronte alla delicata situazione di un trattato, entrato in vigore per il raggiungimento del numero minimo di «depositi», ma nella assenza della ratifica di Stati importanti come la Russia, gli Stati Uniti d'America ed altri.

Non meno opportuna appare un'opera di persuasione sugli Stati che non hanno firmato, perchè riconsiderino la loro posizione. L'effettiva e totale messa al bando di queste armi è tanto più impellente se si tiene conto congiuntamente del loro potenziale micidiale e della relativa facilità di produzione.

(4-03255)

BESOSTRI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'ispettorato del lavoro di Como si trova in una situazione di grave carenza di personale, con un organico di soli 22 dipendenti, più 5 impiegati amministrativi che a fine dicembre ritorneranno all'amministrazione delle poste, da cui provengono; ciò significa che sono mancanti più dei due terzi dell'organico stabilito per legge, il quale prevede 68 dipendenti;

che dei 22 dipendenti dell'ispettorato del lavoro di Como solo 16 svolgono attività ispettiva, essendo 5 gli amministrativi (è imponente anche l'attività amministrativa, con 10.000 pratiche l'anno) e, considerato che sul territorio lariano vi sono circa 40.000 aziende, è facile capire come l'obiettivo di controllare tutte le realtà produttive di beni e servizi nella provincia sia un'utopia, nonostante quella che i sindacati chiamano «l'abnegazione dei dipendenti»;

che gli ispettori, come ha dichiarato il responsabile sindacale dell'ispettorato del lavoro, Alberto Frigerio, intervengono ormai solo

su segnalazione degli stessi dipendenti e nell'80 per cento dei casi vengono riscontrate irregolarità;

che l'attività dell'Ispettorato, oltre all'innegabile utilità sociale in difesa del lavoro, produce anche un gettito notevole all'erario, col recupero di contributi evasi (l'anno scorso per 14 miliardi e mezzo), contributi ritardati (per un ammontare di due miliardi lo scorso anno) e sanzioni amministrative;

che i dati ricavabili dall'attività dell'Ispettorato del lavoro denunciano una realtà, quella del lavoro dipendente di regime privatistico, dove l'illiceità è estremamente diffusa, dalla mancata contabilizzazione degli straordinari all'apprendistato senza contratto, fino al lavoro dipendente pagato come «collaborazione occasionale»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente della situazione d'emergenza, dovuta alla grave carenza di personale, vigente all'Ispettorato del lavoro di Como, emergenza che accomuna, in misura più o meno simile, tutti gli ispettorati lombardi;

quali misure si intenda adottare per evitare che moltissime aziende sul territorio lariano nascano e muoiano senza che sia stato possibile verificare nemmeno la loro corrispondenza a quanto stabilito dalla legge;

quali provvedimenti si intenda mettere in pratica per garantire che il controllo regolare e a tappeto elimini le situazioni di illiceità, le quali provocano anche un ammanco consistente all'erario;

se sia possibile risolvere il grave problema con soluzioni che si rifacciano ad una maggiore mobilità del personale, magari anche con comandi da altre amministrazioni pubbliche o autonome come l'ente Poste o le Ferrovie dello Stato.

(4-03256)

SPECCHIA. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che gli uffici circoscrizionali per l'impiego e gli enti locali incontrano enormi difficoltà per l'avviamento al lavoro a tempo determinato e/o indeterminato di disoccupati in possesso di qualifiche a basso contenuto professionale;

che in particolare il problema riguarda le qualifiche di custode di cimitero, necroforo e affossatore, attacchino e accalappiacani;

che sino ad oggi la commissione regionale per l'impiego non ha ritenuto di concedere una deroga autorizzando la chiamata in sala in modo da individuare i pochi disoccupati disposti a ricoprire i predetti posti;

che, invece, accade che con la chiamata singola secondo l'ordine della graduatoria centinaia e centinaia di disoccupati convocati dichiarano la loro indisponibilità ad assumere l'incarico, mentre vi sono altri disoccupati disponibili ad occupare quei posti collocati però molto in basso nella graduatoria;

che ciò comporta un'enorme mole di lavoro per gli uffici, perdite di tempo, danni per gli enti interessati a coprire quei posti e per i disoccupati,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso l'ufficio regionale del lavoro e presso la commissione regionale per l'impiego affinché autorizzino una procedura in deroga per le quattro qualifiche più su richiamate consentendo la chiamata in sala.

(4-03257)

SPECCHIA. - Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. - Premesso:

che nella regione Puglia da qualche anno vengono organizzati soltanto alcuni corsi per insegnanti di sostegno per i disabili;

che quest'anno sono stati programmati soltanto due corsi per 80 insegnanti di sostegno (40 a Bari e 40 a Trani);

che l'esame di ammissione ai corsi è stato fissato nello stesso giorno e nella stessa ora per entrambi i corsi;

rilevato che l'attuale situazione rende difficile, se non impossibile, partecipare in Puglia a corsi per insegnanti di sostegno,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-03258)

RIPAMONTI. - Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. - Premesso:

che lunedì 2 dicembre 1996 il consiglio comunale di Milano ha approvato una mozione che impegna il sindaco ad istituire all'interno del Corpo della polizia municipale una squadra che dovrebbe provvedere a fotografare le auto dei clienti di prostitute e viados inviando al domicilio del proprietario dell'auto sia la multa che la foto incriminante;

che da dichiarazioni apparse sui quotidiani si apprende che il vice sindaco di Milano, Giorgio Malagoli, afferma che, con la mozione votata, si vogliono colpire soprattutto gli immigrati che si prostituiscono e che procurano tanta preoccupazione e lamentele da parte della cittadinanza;

che secondo diversi giuristi la mozione pone problemi di legittimità, in quanto per multare l'auto va applicato il codice della strada, sosta vietata, intralcio al traffico, eccetera, e lo stesso codice della strada obbliga «l'operante» a comunicare sul posto l'infrazione al cittadino, il quale generalmente «concilia» e non dovrebbe essere sottoposto alla fotografia;

che lo stesso Corpo dei vigili urbani milanesi ha manifestato forti riserve e la Funzione pubblica CGIL ha già comunicato che se dovesse arrivare una circolare applicativa si è pronti a chiamare i vigili urbani allo sciopero;

che interventi potrebbero essere giustificati nei confronti di coloro che, di qualunque nazionalità essi siano, sfruttano la prostituzione così come contro le organizzazioni criminali che sfruttano le immigrate

facendole giungere illegalmente in Italia con false promesse e proposte di lavoro;

che il fenomeno della prostituzione andrebbe inquadrato ed analizzato con approcci meno folcloristici, ma più attenti agli aspetti sociali e culturali, sia nell'interesse delle prostitute stesse per essere messe in condizione di abbandonare il «giro» e lo sfruttamento, usufruendo di una rete di servizi che potrebbero offrire loro sostegno e soprattutto «riparo» dal *racket*, sia nei confronti dei clienti che dovrebbero essere informati, in modo chiaro ed approfondito, sui pericoli dei rapporti a rischio;

che l'ondata «moralizzatrice» non si è limitata alla prostituzione considerando che negli scorsi giorni il consiglio comunale ha proposto che tutti gli accampamenti abusivi di nomadi ed extracomunitari vengano sgombrati ed inoltre ha votato a maggioranza una mozione per chiedere al Ministro dei trasporti di emanare un decreto con l'elenco dei paesi i cui cittadini non possono essere ritenuti idonei alla conduzione di autoveicoli in Italia, anche se provvisti di loro permessi di guida, in quanto ritenuti pericolosi,

si chiede di sapere:

se la mozione votata dal consiglio comunale di Milano possa essere considerata legittima sia per quanto riguarda il diritto alla *privacy* dei cittadini, sia nei confronti del Corpo dei vigli urbani; in particolare, se essa non violi i diritti di tali lavoratori, in quanto ciò che verrebbe richiesto non farebbe parte dei loro compiti istituzionali, ed inoltre se sia compatibile con le norme del codice della strada;

cosa intenda fare il Governo per evitare che nel nostro paese queste iniziative «fai da te» pre-elettorali dei comuni, appesantendo i cattivi umori, possano alimentare episodi di intolleranza nei confronti degli extracomunitari e dei nomadi per poi coinvolgere tutto coloro che possono essere considerati «diversi».

(4-03259)

GERMANÀ. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la tradizione dei pittori all'aria aperta a Roma è assai antica e risale addirittura all'epoca in cui anche artisti come Caravaggio dipingevano per le strade di questa città;

che si praticano queste attività senza troppi ostacoli da parte delle amministrazioni municipali, a cominciare da Parigi, dove nella piazzetta di Montmartre si esibiscono dei pittori estemporanei che riscuotono notevole successo e costituiscono un elemento fisso e caratteristico dell'ambiente;

che l'associazione dei pittori e ritrattisti è composta da ben 78 membri che fanno, quindi, capo ad altrettante famiglie che vivono solo di quest'attività;

considerato che i pittori di piazza Navona, come ogni altro cittadino, hanno il diritto di lavorare tutto l'anno;

visto che questo lavoro i pittori se lo sono inventato con la loro creatività,

si chiede di sapere se non si ritenga doveroso intervenire affinché:

la legge per «Roma Capitale», che viene finanziata anche con fondi speciali, riconosca il diritto al lavoro in un momento difficile a ben 78 artisti, non negando loro la possibilità di usufruire di piazza Navona almeno per undici mesi l'anno e non per otto mesi, come previsto dalla prima circoscrizione (che, fra l'altro, da due anni, non rispetta quanto previsto dal bando, avendo concesso solo tre mesi e dieci giorni di occupazione di suolo pubblico contro gli otto previsti, a causa e per colpa della sua inefficienza);

non ci siano orari a vincolare la presenza dei pittori sulla piazza, in quanto così si creerebbe una rotazione naturale che farebbe sì che la piazza non fosse sempre piena di pittori;

si risolva definitivamente con un ultimo bando il rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico per l'anno successivo presentando una semplice richiesta di rinnovo annuale, consentendo nuovi accessi in piazza Navona ad artisti presenti in graduatoria, secondo l'ordine di posizione ogni qual volta si renda disponibile un posto.

(4-03260)

MANZI, MARCHETTI, RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della difesa, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che non dovrebbe essere difficile recuperare dagli archivi militari di Trieste, o da quelli dei comuni della provincia, la conferma che il comando militare tedesco, dopo l'occupazione di Trieste e delle zone di confine con la Jugoslavia, dopo l'8 settembre del 1943, preoccupato dello sviluppo del movimento partigiano in zona aveva concordato con le autorità della Repubblica sociale italiana la chiamata di tutti i giovani delle classi 1927 e 1928 residenti a Trieste, Fiume, Pola ed altre città e paesi della zona di confine, concentrandoli in numerosi campi di lavoro sotto la sorveglianza diretta delle SS tedesche e dei collaborazionisti fascisti;

che questi giovani inquadrati nell'organizzazione «Poll» non furono mai dotati di bracciale e di documenti di identità come lo erano invece i dipendenti dell'organizzazione «Todt» e pertanto, salvo rare eccezioni, sono rimasti sprovvisti di documenti d'epoca;

che per i renitenti alla chiamata vennero creati due campi di punizione (lo Straflager «Emma» a Sciane e lo Straflager «Paula» a Suonecchia);

che nei casi più gravi i riottosi furono anche deportati in Germania, in particolare nel lager di «Muhldorf»;

che questi giovani non avevano fatto niente ma potevano prestare aiuto o sarebbero potuti diventare partigiani italiani in Jugoslavia e quindi vennero preventivamente concentrati sotto sorveglianza come prigionieri;

che mentre per i deportati in Germania sono sufficienti atti notori e testimonianze (articolo 4 della legge n. 791 del 1980) per i lavoratori coercitivamente utilizzati dalle truppe tedesche nella zona di confine con la Jugoslavia e sull'altipiano carsico dal settembre 1944 fino alla conclusione del conflitto talune prefetture (come ad esempio quella di Trieste con lettera del 27 luglio 1996, dove si fa riferimento a note del Ministero dell'interno del 6 febbraio 1996 e del 17 giugno 1996) pretendono, al fine del riconoscimento della qualifica di internati, l'esibizione di documenti che non sono mai esistiti,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di verificare e prendere atto, al più presto, delle sofferenze patite da questi nostri compatrioti che oggi, alla soglia dei 70 anni, chiedono gli sia riconosciuto quel periodo.

(4-03261)

RECCIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che la cooperativa edilizia Santo Stefano Nuovo arl con sede nel comune di Cave (Roma) via Pio XII 113 è stata oggetto di ispezione da parte degli ispettori delegati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la presenza di presunte irregolarità relative alla costituzione, alla durata, agli scopi, eccetera della cooperativa suddetta;

che l'articolo 3 dello statuto della cooperativa individua lo scopo di «costruire o acquistare case economiche e popolari da assegnare ai soci, anche con finanziamento pubblico agevolato...»;

che, pertanto, essendo stato determinato un prezzo per l'acquisto degli immobili, tale importo, pattuito secondo gli accordi contrattuali iniziali, ha successivamente subito notevoli maggiorazioni rendendo di fatto impossibile per alcuni soci (nella specie Claudio Bangrazi, Roberto Maurizi e Roberto Speranza) il versamento dell'intera somma e che dunque gli stessi sono stati dichiarati morosi dalla società;

che per loro, come per tante famiglie interessate in questa vicenda, vi è il rischio di perdere gli alloggi con tutte le conseguenze immaginabili;

che dall'ispezione effettuata sono emerse numerose irregolarità soprattutto circa la mancanza di criteri di trasparenza contabile ed amministrativa circa la fatturazione e la percezione di compensi da parte della cooperativa, con danno finanziario per la stessa, stante il notevole importo degli interessi bancari per i prelievi relativi alle somme indebitamente anticipate al costruttore e circa altresì la mancanza di certezza degli oneri economici che i singoli soci sono stati chiamati a sopportare;

che, nonostante il fatto che dal punto di vista formale la maggiore spesa sostenuta sembrerebbe debitamente documentata dalla certificazione degli atti, dal punto di vista sostanziale, tuttavia, si riscontra un aumento, pari all'85 per cento della stima iniziale, assolutamente illecito e contrario alle previsioni contrattuali concordate tra le parti;

che, attese le numerose irregolarità di gestione, delle quali è presumibile quanto meno il *fumus boni iuris*, si è svolta indagine prelimi-

nare della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma nei confronti del presidente della cooperativa Paola Manni, del vice presidente Vittorio Renzi e di Giuseppe Manni, a seguito della quale è stata richiesta e accolta l'archiviazione del procedimento *de quo*;

che, tuttavia, nonostante la insussistenza di sufficienti acquisizioni di fonti di prova atte a sostenere la fondatezza della notizia di reato, persistono numerose lacune ed illiceità rilevabili sotto il profilo civilistico e peraltro evidenziate nel corso dell'ispezione del Ministero del lavoro;

che, inoltre, nonostante la nomina di un commissario garante, che vigili sull'intera vicenda, non è stata ancora fatta luce su tali irregolarità, con l'effetto di arrecare notevole nocumento alle famiglie assegnatarie degli alloggi in questione,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno assumere le necessarie iniziative e disporre gli interventi di competenza del Ministero del lavoro affinché si faccia chiarezza definitivamente sull'intera vicenda ed in particolare sulle eventuali irregolarità, così da consentire la rimozione delle stesse, causa di grave pregiudizio per i soci della cooperativa edilizia Santo Stefano Nuovo arl.

(4-03262)

MIGNONE, GRUOSSO, MICELE, OSSICINI, COVIELLO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.*
– Premesso:

che il Centro di drammaturgia europeo, promosso dall'amministrazione provinciale di Potenza, fu costituito, unitamente alla città di Maratea, nel 1991 con specifiche deliberazioni dei rispettivi consigli;

che il Centro nacque come naturale evoluzione di una lunga attività nella promozione culturale, oltre che per i risultati ottenuti con «Maratea Teatro» e per le iniziative ad essa collegate: basti ricordare le prestigiose collaborazioni instaurate con il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa, con i teatri nazionali di Valencia e di Mosca, l'Unesco, il Centro internazionale del teatro e, infine, con associazioni e gruppi teatrali locali;

che la finalità fu quella di dotare il Mezzogiorno d'Italia di una istituzione qualificata per lo studio, la ricerca, la promozione e la produzione dell'arte teatrale, oltre che di promuovere il patrimonio culturale della regione;

che nel 1992 lo stesso Ministero del turismo e dello spettacolo, poi disciolto, con apposito finanziamento riconosceva il Centro di drammaturgia europeo quale «organismo di promozione teatrale» per le attività svolte nell'anno precedente e per il programma predisposto per il 1993;

che la giunta regionale ha conferito al Centro di drammaturgia europeo la «personalità giuridica» riconoscendolo ente morale, dopo che l'amministrazione provinciale aveva sancito nel proprio statuto «di sostenere in particolare le iniziative rivolte alla promozione della cultura teatrale», riaffermando in tal modo la volontà di valorizzare il patrimonio delle diverse culture nelle varie forme espressive;

che negli anni successivi la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo finanziava le attività del Centro di drammaturgia europeo per la natura dei programmi, per le attività di produzione e per il preciso ruolo che esso rivestiva in Basilicata;

che è in atto il progetto di riforma del settore dello spettacolo in Italia - così come delineato dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 - con la prospettiva di offrire dignità e incentivi a quegli organismi che si distinguono per la qualità culturale degli interventi programmati ed attuati, valorizzando la creatività artistica in quelle regioni storicamente emarginate e più deboli, che dalla tradizione del territorio traggono alimento e forza per proiettarsi in una dimensione nazionale ed internazionale;

che a picco sul mare di Acquafredda Maratea c'è un delizioso palazzetto - che l'ex Presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti fece costruire ed abitò, prima della partenza per l'esilio - ove il Centro di drammaturgia europeo ha progettato di costituire la sede permanente di un Centro di alto perfezionamento per attori, tecnici ed organizzatori teatrali da attuarsi con il sostegno della regione Basilicata e con l'intervento economico mirato dell'amministrazione dello Stato,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda intervenire per concorrere alla realizzazione del predetto Centro di perfezionamento per attori e tecnici teatrali, raggiungendo così due altri obiettivi: si renderebbe onore ad un lucano che ha servito l'Italia in un momento difficile della sua storia; si darebbe al Mezzogiorno una istituzione utile al suo progresso sociale ed economico.

(4-03263)

DE CORATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che in data 26 settembre 1996 è già stata presentata un'interrogazione nella quale si sottolineava la necessità di utilizzare una procedura di vendita, a sei mesi dall'elezione del sindaco di Milano, con *standard* di sicurezza supplementari rispetto ad operazioni economiche aventi per oggetto beni diversi da quello, costituzionalmente tutelato, di servizio per l'opinione pubblica;

che la procedura di privatizzazione ha preso avvio in un momento singolare della vita dell'ENI; mentre l'ENI infatti in queste settimane lancia la seconda *tranche* di collocamento delle proprie azioni sul mercato la sua sub-holding Sogedit (titolare del 100 per cento delle azioni dell'editrice «Il Giorno» e della Nuova Same) ha avviato una procedura parallela, che sgancia questa parte dell'attività editoriale dell'ENI;

visto:

che la proprietà si era impegnata a vendere il quotidiano a risanamento avvenuto, mentre si viene a sapere che si è giunti ormai alla stretta finale della vendita del quotidiano e della tipografia Nuova Same e che la Sopaf di Jody Vender sta per ultimare i colloqui con i pretendenti, fra i quali il favorito sembra essere il gruppo guidato dal dottor Gianni Locatelli e composto da Umberto Seregni e dall'editore Giorgio Fantoni;

che l'operazione in questione non dà nessuna garanzia in merito al mantenimento dell'attuale linea editoriale, dimostratasi garante del pluralismo democratico,

l'interrogante chiede di sapere:

se la vendita de «Il Giorno» al gruppo guidato dal dottor Locatelli sia da inquadrare in una precisa scelta a cui l'ENI e il dottor Bernabè si stanno adeguando;

quale sia la posizione che si intenda prendere in merito alla questione.

(4-03264)

DE CORATO, CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da molti anni ormai si avvicendano numerosi dattilografi a tempo determinato a copertura di posti di quarto livello vacanti;

che il personale è stato nel tempo più volte utilizzato con la normativa di assunzione a termine dalla stessa amministrazione giudiziaria, utilizzando per alcuni contratti periodi ben superiori ai 90 giorni, nei casi non rari di sostituzione di lavoratrici di ruolo assenti per maternità dagli uffici, elevando in tali circostanze il lavoro a termine per periodi a volte anche superiori all'anno di servizio per sostituzione;

che il personale trimestrale, assunto negli uffici giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di cui alla graduatoria approvata con decreto ministeriale 1° aprile 1989, nonchè quello assunto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1988, versa in una difficile situazione di disagio;

visto che i dattilografi assunti a tempo determinato hanno conseguito la declaratoria di idoneità alla selezione avviata dall'amministrazione della giustizia tra gli iscritti alle liste di collocamento, in base all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e successive, nonchè alla legge n. 160 del 1988 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, per l'assunzione con contratto a termine per 90 giorni;

in considerazione del fatto che, nell'arco di più di 8 anni, sono stati assunti nei diversi uffici giudiziari, sia in settori penali che civili, sia in uffici «inquirenti» sia «giudicanti», molti di questi trimestrali che sono di esperienza polivalente più che provata e valida, a differenza spesso anche dello stesso personale di ruolo,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per una corretta gestione del personale, al fine di tutelare questo patrimonio costituito da persone la cui professionalità ha raggiunto un elevato grado di competenza fondamentale ai fini dell'impiego nel settore specifico permettendo un immediato inserimento con elevati livelli di rendimento;

se non si intenda operare affinché per la prevista formale copertura dei posti vacanti da mettere a concorso e al fine di utilizzare immediatamente forza lavoro già in grado di operare nello specifico tali disponibilità vengano riservate prioritariamente con un concorso a titoli a coloro che hanno prestato già servizio a tempo determinato negli uffici

giudiziari, a personale cioè già selezionato per accedere ad assunzione a termine per la specifica tipologia dei diversi lavori giudiziari.

(4-03265)

MACONI, PIATTI, PILONI, SQUARCIALUPI, MONTAGNA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'AEM (Azienda energetica municipalizzata) di Milano, in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale di Milano del 6 giugno 1996, integrata dalla deliberazione del 15 luglio 1996 con l'approvazione dei chiarimenti richiesti dal Coreco, ha approvato la trasformazione dell'AEM municipalizzata di Milano in società per azioni che è diventata operativa dal 2 dicembre 1996;

che l'Azienda energetica di Milano in termini locali è *leader* nei servizi a rete avendo in affidamento, tramite convenzione con il comune di Milano, la gestione del 100 per cento del servizio pubblico gas per 1.208.000 utenti e del 50 per cento delle utenze elettriche di Milano, producendo una potenza elettrica immessa in rete nel 1995 pari a 3.413 milioni di kWh, di cui circa il 40 per cento prodotta nella centrale termoelettrica di Cassano ed il restante 60 per cento prodotto negli impianti idroelettrici dell'alta Valtellina;

che in termini nazionali l'AEM produce e distribuisce circa il 3 per cento dell'energia elettrica generata in Italia, occupa circa 3.100 dipendenti, è ben posizionata sul territorio e nel contatto con l'utente, è anche una potenza finanziaria perchè attraverso il volume delle attività realizzate nel corso del 1995 ha ottenuto 1.021 miliardi di fatturato, 550 miliardi di valore aggiunto e circa 130 di utili, sa comunicare e possiede una buona immagine presso i cittadini;

che lo scorso 22 ottobre 1996 sono state rese pubbliche le nomine effettuate dal sindaco di Milano per la carica di presidente dell'azienda, di cinque membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della AEM spa per il triennio 1996-1999;

che tra i nuovi componenti del consiglio di amministrazione della AEM spa il sindaco ha nominato l'ingegner Giuliano Zuccoli, presidente della società Ecosesto e vice presidente della Sondel spa, società del gruppo Falck, operante nel settore della produzione di energia elettrica e attualmente concorrente privato dell'AEM, e l'ingegner Alessandro Clerici, vice presidente e membro del comitato esecutivo della società ABB, fornitrice della AEM di Milano e Torino, dell'ASM di Brescia e dell'ACEA di Roma,

si chiede di conoscere:

se si ritenga opportuno, pur rispettando l'autonomia della scelta delle nomine spettanti al sindaco di Milano nel consiglio di amministrazione della AEM spa, che prima ancora di collocare sul mercato le azioni dell'azienda vengano nominati nel consiglio di amministrazione alcuni componenti che attualmente hanno funzioni dirigenti in aziende concorrenti o fornitrici di prodotti; questo fatto risulta evidente ad esempio nel caso delle nomine dell'ingegner Zuccoli, che rappresenta attualmente gli interessi di un altro grande produttore di energia che opera in Valtel-

lina, oppure nel caso dell'ingegner Clerici, vice presidente di una azienda fornitrice dell'AEM;

se non si ritenga che possa essere falsato il «libero mercato» e le sue regole prefigurando, ancor prima della collocazione delle azioni AEM sul mercato stesso, possibili azionisti privati di riferimento, non rispettando nemmeno formalmente ciò che lo statuto stesso dell'azienda prevede per la rappresentanza delle minoranze all'interno del consiglio d'amministrazione;

se non sia necessaria un'interpretazione chiara o un'integrazione dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di consentire che gli enti locali possano costituire consorzi e/o affidare la gestione di un proprio servizio pubblico all'azienda speciale o alla società per azioni di altro comune tramite convenzioni fra gli enti locali, con motivate ragioni di economicità, considerato che per iniziativa di aziende private organi di controllo amministrativo emettono sovente ordinanze che annullano tali convenzioni (ultimo esempio la convenzione fra il comune di Milano e Paullo annullata dal TAR della Lombardia).

(4-03266)

MACONI, BERNASCONI, PIATTI, PILONI, SMURAGLIA, SQUARCIALUPI, DUVA, RIPAMONTI, CORTIANA, BESOSTRI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la Philips-Video divisione Italia è un'azienda della multinazionale olandese che produce apparecchi televisivi;

che la direzione aziendale ha comunicato la decisione di chiudere lo stabilimento di Monza entro il mese di giugno del 1997;

che tale stabilimento occupa attualmente 630 lavoratori, in prevalenza donne, oltre ad interessare circa 300 lavoratori che operano nell'indotto;

che occorre ricordare che la presenza della Philips in Italia è stata drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni con la chiusura della divisione lampade ad Alpignano (Torino) e la divisione elettromediale di Monza;

che tutto ciò ha portato l'occupazione del gruppo Philips in Italia dagli oltre 6.000 lavoratori del 1991 ai circa 3.000 del 1996;

che occorre ricordare che lo stesso stabilimento video di Monza ha subito negli stessi anni varie ristrutturazioni, con notevoli sacrifici occupazionali;

che lo stabilimento di Monza ha raggiunto livelli di produttività e di qualità fra i più alti nell'ambito dei diversi stabilimenti della Philips in Europa;

che la decisione della chiusura trova quindi motivazione solo sulla base di puri calcoli di costo;

che occorre altresì ricordare che la chiusura della Philips avviene in un'area che ha già subito pesanti processi di deindustrializzazione, con la chiusura di importanti realtà aziendali, Autobianchi, Pirelli, Singer, Bassetti, eccetera, senza contare il vero e proprio processo

di deindustrializzazione che ha interessato la vicina area di Sesto San Giovanni;

che la decisione della Philips ripropone la necessità di ricercare forme possibili che valgano a regolamentare la presenza delle multinazionali nel nostro paese,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare una soluzione positiva della vertenza e, nel contempo, se non si ritenga opportuno un intervento urgente del Ministero dell'industria per convocare nei tempi più brevi possibili un incontro fra le parti.

(4-03267)

FIGURELLI, PELELLA, LOMBARDI SATRIANI, SCIVOLETTO, DIANA Lorenzo, DE ZULUETA, PETTINATO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Si chiede di conoscere quali iniziative siano state prese o si intenda assumere affinché:

1) venga accertato, ed impedito, che a Terrasini (Palermo) il prezzo dell'acqua necessaria agli usi irrigui e anche civili venga determinato, direttamente o indirettamente, attraverso il controllo mafioso del territorio e contro il governo democratico del Comune, e che il prezzo monopolistico di questa taglia sull'acqua corrisponda a quasi trentamila lire l'ora, e cioè a più di dieci volte il prezzo pagato negli appezzamenti agricoli di tutto il territorio circostante;

2) che venga accertato, ed impedito, che il territorio e gli agricoltori di Terrasini continuino ad essere discriminati ed esclusi dalla distribuzione delle acque pubbliche raccolte nell'invaso dello Jato, e ciò a causa dell'intervento, diretto o indiretto, che le medesime forze mafiose esercitano sul Governo e sugli apparati della Regione Siciliana al fine di rinviare e di vanificare il completamento dello schema idrico dello Jato già realizzato nella misura del 90 per cento circa, e di determinare così prima la svendita dei terreni agricoli e subito dopo la riconversione dell'economia agraria in mercato speculativo delle aree e in nuova edilizia (l'intervento sembra essere confermato non solo dal mancato adeguamento finanziario del progetto e dal conseguente blocco del quarto lotto dei lavori – non onerosi e tecnicamente fattibili – ma anche dalla negazione di risposta che il Presidente della Regione e l'Assessore regionale all'Agricoltura continuano ad opporre alle sollecitazioni e agli allarmi loro manifestati anche da parte del Comune di Terrasini e della Prefettura di Palermo);

3) venga accertato, ed impedito che, dalle acque pubbliche raccolte nell'invaso jatino, vengano effettuati, con furto, prelievi destinati ad incrementare, nella «riserva» e «santuario» di Terrasini, i quantitativi imposti al sopracitato prezzo di circa trentamila lire l'ora;

4) vengano accertati, ed impediti, l'abusivismo dei pozzi e le interferenze affaristiche e/o mafiose, tuttora impunte, nei servizi pubblici dell'approvvigionamento idrico.

(4-03268)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00521, del senatore Russo Spena, sull'incidente che ha coinvolto il caporale Giuseppe Fazio;

3-00522, del senatore Loreto, sul suicidio del cadetto dell'Accademia militare di Modena Luigi Chirido;

3-00528, dei senatori Manzi ed altri, sulla situazione anagrafica dei deportati e morti ad Auschwitz;

3-00529, dei senatori Manzi ed altri, sul riconoscimento dei diritti degli internati ed ex perseguitati razziali o politici;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00527, del senatore Bonatesta, sulla gestione dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00523, dei senatori Vedovato e Bonfietti, sulle azioni di protesta poste in essere dagli operatori del servizio pubblico di soccorso stradale «116»;

3-00526, dei senatori Battafarano e Loreto, sull'officina manutenzione rotabili di Taranto;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00524, dei senatori Manzi ed altri, sulla rivalutazione dell'indennità di mobilità;

3-00525, dei senatori Manzi e Marino, sulla Vagnone & Boeri srl di Torino.